

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 febbraio 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 26. Sentenza 8-11 febbraio 1999.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia (vedi sentenza n. 103/1984 e ordinanze 87/1978, 166/1984 e 77/1986, nonché le sentenze n. 349 e 410/1993, 227/1995, 351/1996 e 376/1997) - Carezza di tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35 e 69, come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) Pag. 7
- N. 27. Sentenza 8-11 febbraio 1999.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.
Commercio - Provincia autonoma di Trento - Sospensione dell'autorizzazione all'apertura di esercizio commerciale - Ordinanza del Presidente della Giunta provinciale - Pronuncia di annullamento da parte del T.A.R. di Trento - Conferma con sentenza del Consiglio di Stato - Controversia non attinente all'esistenza della giurisdizione in quanto tale - Inammissibilità » 14
- N. 28. Ordinanza 8-11 febbraio 1999.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione pubblica - Università - Ricercatori confermati - Ricomprensione nella categoria anche dei tecnici laureati - *Ius superveniens*: legge 14 gennaio 1999, n. 4 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 12 e 16) » 17
- N. 29. Ordinanza 8-11 febbraio 1999.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Incompatibilità al giudizio del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato la misura cautelare reale del sequestro preventivo - Riferimento alla sentenza della Corte n. 48/1994 - Insussistenza dell'accertamento della responsabilità penale con effetto pregiudicante - Manifesta infondatezza.
 [C.P.P., artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2].
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma) » 19

N. 30. Ordinanza 8-11 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti al dibattimento o si avvalga in tale sede della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità ai fini della decisione - Subordinazione al consenso degli altri imputati - Riferimento alla dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 del c.p.p. di cui alla sentenza n. 361/1998 - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., art. 513, comma 1) Pag. 20

N. 31. Ordinanza 8-11 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Estinzione dei giudizi pendenti - Esclusione di interessi e rivalutazione monetaria - Liquidazione degli importi in sei annualità con emissione di titoli di Stato - *Ius superveniens*: decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295, art. 1, comma 3; d.-l. 26 luglio 1996, n. 396, art. 1, comma 3; legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 1, comma 6; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi da 181 a 184) » 22

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2. Ricorso della regione Sicilia del 13 gennaio 1999.

Imposte e tasse in genere - Disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari - Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti - Modifiche a tali normative, apportate dal d.lgs. n. 422/1998 - Mantenimento dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio tra concessionari del servizio di riscossione ed uffici finanziari, aventi sede nella circoscrizione - Contestuale, mancata previsione dell'obbligo di riversamento, nelle casse regionali siciliane delle somme riscosse per fattispecie tributarie maturate nel territorio della regione stessa - Attribuzione al Ministero delle finanze della competenza a stabilire, mediante decreto, le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse e ad approvare le convenzioni concernenti i compensi agli intermediari - Previsto versamento delle somme riscosse alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e non anche alle casse degli enti territoriali competenti - Facoltà, per i contribuenti, di effettuare versamenti delle imposte sui redditi e delle ritenute alla fonte, presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Incidenza sulla potestà di riscossione ed essa spettante - Disparità di trattamento tra Stato e regione, in relazione agli stessi tributi - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni - Lesione dei principi concernenti la disciplina del bilancio.

[D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, artt. 1, comma 1, lettere *d*), *e*), *g*), e comma 1, lett. *a*), p. 2].

(Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto regione Sicilia, art. 36) » 25

- N. 3. Ricorso della provincia autonoma di Bolzano del 15 gennaio 1999.
- Trasporto - Trasporto scolastico - Provincia autonoma di Bolzano - Procedimento penale a carico di conducente di scuolabus, imputato della morte di una bambina trasportata - Avviamento di una indagine «parallela», da parte del sostituto procuratore presso la pretura di Bolzano contro tre funzionari della provincia autonoma e il competente assessore - Emissione, nell'ambito di detta indagine, da parte dello stesso sostituto procuratore, di circolare, diretta a tutti i presidi delle scuole elementari e medie della provincia, avente ad oggetto la sicurezza del trasporto scolastico e finalizzata a valutare l'attuale stato di detto servizio in relazione agli *standards* di sicurezza applicabili, nonché di decreto di esibizione di documentazione, inviato al presidente della giunta - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di comunicazioni, di trasporti e di istruzione elementare e secondaria - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e dei principi concernenti l'ordinamento degli uffici - Riferimento alla sent. n. 70/1985.**
- (Decreto esibizione 1° dicembre 1998; circolare 10 novembre 1998 del sostituto procuratore pretura di Bolzano).
- (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 18, 9, comma 1, n. 2 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; Cost., artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) Pag. 28
- N. 56. Ordinanza del tribunale di Bologna, sezione per il riesame, del 13 novembre 1998.
- Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, pena l'estinzione della misura stessa, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del diritto di difesa.**
- (C.P.P. 1988, art. 294, comma 1).
- (Cost., artt. 3 e 24) » 32
- N. 57. Ordinanza del tribunale di Padova del 4 novembre 1998.
- Processo penale - Dibattimento - Giudice che, a seguito di separazione dei procedimenti, abbia emesso sentenza di applicazione di pena nei confronti di un coimputato concorrente nello stesso reato - Incompatibilità a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza. n. 371/1996 della Corte costituzionale.**
- (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
- (Cost., artt. 3 e 24) » 34
- N. 58. Ordinanza della Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1999) del 17 febbraio 1998.
- Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nell'ipotesi di rinuncia al ricorso - Incidenza sul diritto di difesa.**
- (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).
- (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 24) » 35

- N. 59. Ordinanza del tribunale di Udine del 16 novembre 1998.
Matrimonio - Procedimento per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili - Interruzione della separazione dei coniugi - Lamentata attribuzione alla sola parte convenuta della facoltà di eccepire l'interruzione - Irragionevolezza - Lesione dei diritti della famiglia.
 (Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3, sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 5).
 (Cost., artt. 3 e 29) Pag. 38
- N. 60. Ordinanza del pretore di Catania del 20 novembre 1998.
Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia.
 (C.P.P. 1988, art. 459 e seguenti).
 (Cost., artt. 3, 24 e 97) » 39
- N. 61. Ordinanza del pretore di Roma del 2 novembre 1998.
Lavoro (Rapporto di) - Medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato - Configurazione del rapporto di lavoro quale lavoro autonomo - Mancata corrispondenza con le effettive caratteristiche e la disciplina di tale rapporto - Disparità di trattamento rispetto ai medici di ruolo delle stesse Ferrovie, svolgenti analoga attività - Lesione del diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato - Incidenza sul potere di interpretazione del giudice.
 [D.M. 6 giugno 1979 (*recte*: 16 giugno 1979) n. 1626, art. 1, e 22 giugno 1984, n. 1542, art. 1].
 (Cost., artt. 3, 36, 101 e 104) » 41
- N. 62. Ordinanza del presidente presso il tribunale di Torino del 30 novembre 1998.
Processo penale - Richiesta di archiviazione da parte del p.m. per infondatezza della notizia di reato - Facoltà della persona offesa di estrarre copia degli atti del procedimento, al fine di presentare agevolmente eventuale opposizione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 408, comma 3).
 (Cost., art. 24, secondo comma) » 43
- N. 63. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia del 26 novembre 1998.
Processo penale - Indagato infermo di mente socialmente pericoloso - Applicabilità della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure della misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero - Lamentata attribuzione al pubblico ministero del potere di scelta circa la misura da richiedere al giudice - Irragionevolezza.
 (C.P., art. 206, 222, comma 1; c.p.p. 1988, artt. 312 e 313).
 (Cost., artt. 3 e 13) » 44

N. 64. Ordinanza del pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, del 12 ottobre 1998.

Processo penale - Procedimento pretorile - Incompatibilità del pretore che abbia rigettato istanza di oblazione per la gravità del fatto - Omessa previsione - Possibile condizionamento del convincimento del giudice - Contrasto con i principi posti dalla legge di delega.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 76) Pag. 46

N. 65. Ordinanza dalla Corte di cassazione del 9 ottobre 1998.

Procedimento e sanzioni disciplinari - Sanzioni disciplinari nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria - Competenza a giudicare attribuita ad apposite commissioni, di primo e di secondo grado, istituite in sede distrettuale e presso il ministero di grazia e giustizia - Decisioni - Ricorribilità per cassazione, per violazione di legge - Conseguente configurazione quale giudice speciale di dette commissioni - Violazione del divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 16, 17 e 18).

(Cost., art. 102, secondo comma) » 47

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 26

Sentenza 8-11 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia (vedi sentenza n. 103/1984 e ordinanze 87/1978, 166/1984 e 77/1986, nonché le sentenze n. 349 e 410/1993, 227/1995, 351/1996 e 376/1997) - Carezza di tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35 e 69, come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 1998 dal Magistrato di sorveglianza di Padova sui reclami riuniti proposti da Moschini Marco ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a decidere sui reclami proposti da due detenuti, a norma dell'art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione a una determinazione della direzione dell'istituto penitenziario che non consentiva loro di ricevere, in istituto, riviste spedite in abbonamento ovvero da parte di familiari, in ragione del loro contenuto asseritamente osceno, e raccolta la documentazione pertinente al caso, il magistrato di sorveglianza di Padova

ha sollevato, con ordinanza del 2 gennaio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. — Il rimettente riferisce che la determinazione della direzione del carcere di «trattenere» le pubblicazioni si basa sull'assunto che le medesime, per il loro contenuto, non possono considerarsi come periodici in libera vendita perché a) sono vietate ai minori, b) la loro esposizione è vietata dalla legge e c) la legge esonera da responsabilità per la loro divulgazione solo edicolanti e librai. Su tali ragioni della misura è altresì concorde l'amministrazione penitenziaria centrale.

3. — Il magistrato di sorveglianza osserva che egli deve provvedere sui reclami dei detenuti, facendo applicazione dell'art. 18, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, che stabilisce che «i detenuti ... sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione».

Si tratta quindi di decidere in una fattispecie nella quale vengono in rilievo diritti che formano oggetto di protezione costituzionale in via immediata, come il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, in rapporto alla tematica dei limiti del «buon costume».

Ciò posto, il magistrato di sorveglianza solleva la questione di costituzionalità, sulla premessa che le decisioni che egli è chiamato a prendere a seguito di reclamo sono «giurisdizionalizzate» solo in determinate e limitate ipotesi, vale a dire in quelle nelle quali il reclamo attiene alla materia lavorativa o alla materia disciplinare. Negli anzidetti casi, è prevista un'apposita udienza di trattazione, con la presenza del pubblico ministero e del difensore dell'interessato, e con la possibilità, per quest'ultimo e per l'amministrazione penitenziaria, di presentare memorie, secondo il modulo procedimentale contenuto nell'art. 14-ter della legge n. 354 del 1975, cui l'art. 69 della stessa legge fa rinvio; inoltre, al termine di tale *iter* che delinea un vero e proprio «giudizio», è espressamente prevista l'impugnabilità della decisione presa dal magistrato di sorveglianza, con ricorso per cassazione.

Il rimettente lamenta che analogo procedimento non sia prescritto, in generale, in ogni ipotesi in cui il reclamo del detenuto abbia a oggetto la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, come avviene appunto nella specie. In siffatte ipotesi il magistrato si trova a dover valutare e decidere sull'operato dell'amministrazione, che si assume incidente immediatamente su un diritto costituzionalmente protetto, secondo un procedimento *de plano* privo di garanzie, senza l'intervento della parte pubblica e che si conclude, anche secondo la giurisprudenza, con un provvedimento non impugnabile in alcuna sede e altresì privo della cogenza propria delle decisioni giurisdizionali, non essendo neppure necessaria la forma dell'ordinanza ma reputandosi generalmente sufficiente un atto di carattere semplicemente sollecitatorio e di segnalazione alle autorità amministrative.

Ad avviso del magistrato rimettente, la mancata previsione di un modulo giurisdizionale effettivo nelle ipotesi anzidette risulta irragionevole e discriminatoria, ove si consideri che il modulo del processo è invece previsto in relazione a materie che assumono minore rilievo sul piano delle libertà costituzionalmente garantite, come ad esempio nel settore disciplinare.

D'altra parte, la figura del magistrato di sorveglianza è stata istituita e regolata proprio in vista della tutela dei diritti del detenuto, come la stessa Corte costituzionale ha più volte affermato.

Non si tratterebbe — aggiunge — di ridisegnare strumenti di tutela invadendo scelte proprie del legislatore, ma solo di ricondurre a razionalità un sistema che garantisce in modo più forte interessi più deboli e che viceversa esclude dalla tutela sul piano processuale interessi e beni di diretto rilievo costituzionale.

Il rimettente si sofferma altresì sul possibile rilievo del difetto delle caratteristiche del «giudizio» nel procedimento nel cui ambito egli ha sollevato la questione: ma da un lato la censura che egli propone è proprio quella della inadeguata connotazione giurisdizionale della procedura di cui è investito, e pertanto la questione medesima è rilevante perché in caso di accoglimento le cadenze procedimentali da mettere in opera sarebbero quelle delineate nell'art. 14-ter già citato; dall'altro, la Corte costituzionale ha frequentemente dato ingresso a questioni di costituzionalità sollevate da magistrati di sorveglianza in procedimenti che, non «giurisdizionalizzati» appieno — al pari di quello in discorso —, sono stati tuttavia ritenuti idonei a essere configurati come «giudizio» ai fini che si discutono (ad esempio, nelle questioni sollevate da magistrati di sorveglianza in tema di concessione di permessi-premio), in armonia con la tendenza crescente della giurisprudenza, costituzionale e ordinaria, a qualificare l'attività del magistrato di sorveglianza come funzione di garanzia dei diritti del detenuto, e dunque come giurisdizione in senso pieno.

Se, in definitiva, il giudice naturale di tutti i diritti del detenuto coinvolti nel corso e a causa o in occasione del trattamento penitenziario è il magistrato di sorveglianza, e non altra istanza giurisdizionale, ordinaria o amministrativa, cui pure in astratto il detenuto potrebbe rivolgersi, la questione prospettata, benché incentrata su un profilo procedurale, assume una valenza di particolare rilievo, finendo essa per qualificare il significato stesso della funzione della magistratura di sorveglianza.

In caso di accoglimento, infatti, le decisioni da prendere su reclamo *ex art. 35* della legge n. 354 del 1975 sarebbero sempre e comunque precedute da un vero e proprio «giudizio», conformato secondo gli schemi del contraddittorio e delle garanzie difensive, e sarebbero assunte in forma di ordinanza; da ciò — sottolinea il rimettente — l'ulteriore e rilevante conseguenza della generalizzata impugnabilità di dette decisioni con ricorso per cassazione. Quest'ultima notazione è particolarmente sottolineata dal giudice *a quo* nel senso che attraverso l'accoglimento della questione il giudice della nomofilachia diverrebbe a sua volta garante di una uniforme applicazione del diritto e della formazione di orientamenti giurisprudenziali stabili e di spessore nella materia, ciò che oggi è precluso da una ingiustificata «privazione» del modello processuale.

4. — Il rimettente solleva dunque questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) nella parte in cui non prevede che la procedura di cui all'art. 14-*ter* stessa legge si applichi (oltreché nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma) anche nel caso di reclamo del detenuto avente ad oggetto la lesione immediata e diretta di diritti costituzionalmente garantiti».

5. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione.

Le ipotesi di «giurisdizionalizzazione» della procedura di reclamo, contenute nell'art. 69, comma 6, della legge n. 354 del 1975, attingono al lavoro e alla materia disciplinare, cioè a profili strettamente legati al trattamento carcerario, e sono il portato di una scelta effettuata dal legislatore in un ambito tipicamente discrezionale, come tale sottratto al controllo di costituzionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Un limite, aggiunge l'Avvocatura, certamente non travalicato, sia per l'eterogeneità dell'ipotesi dell'atto dell'amministrazione avente immediata incidenza su diritti costituzionalmente garantiti rispetto ai casi posti a termine di raffronto, sia perché si tratta di ipotesi generica e scollegata dai profili del vero e proprio trattamento carcerario, suscettibile di trovare comunque la propria tutela nei comuni mezzi e secondo le ordinarie regole di competenza previsti dall'ordinamento.

Considerato in diritto

1.1. — Il magistrato di sorveglianza di Padova solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. Tale disposizione, riguardante le funzioni e i provvedimenti che il magistrato di sorveglianza è abilitato, rispettivamente, a svolgere e ad adottare nelle materie di ordinamento penitenziario, stabilisce che il magistrato medesimo «decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-*ter* sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti: *a)* l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; *b)* le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo di disciplina, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolorpa». L'art. 14-*ter* richiamato dalla norma denunciata, pone, a sua volta, le regole procedurali del reclamo, relativamente alla proposizione (comma 1), alla trattazione in udienza in camera di consiglio (comma 2), al contraddittorio — realizzato tramite la partecipazione personale del difensore e del pubblico ministero nonché la possibilità, riconosciuta all'interessato e all'amministrazione penitenziaria, di presentare memorie — (comma 3) e alla decisione del giudice in forma di ordinanza (comma 2) (con ulteriore rinvio [comma 4], per quanto non diversamente disposto, alle disposizioni del capo II-*bis* del titolo II della legge n. 354).

Il giudice rimettente è stato investito da reclami proposti da due detenuti, a norma dell'art. 35 della legge n. 354 del 1975, avverso determinazioni dell'amministrazione penitenziaria che hanno disposto il «trattenimento» di stampa periodica loro inviata dall'esterno del carcere, trattenimento disposto a causa dell'asserito contenuto osceno delle pubblicazioni. Essendo chiamato a decidere secondo la procedura stabilita in genere dall'art. 35

citato, una procedura priva dei caratteri propri della giurisdizione quali delineati invece nel denunciato art. 69, comma 6, di tale mancanza egli appunto si duole, in riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza della legge (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione). La procedura non giurisdizionale delineata dall'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, nel caso di reclami che prospettano la lesione «immediata e diretta» di beni o di diritti costituzionalmente garantiti — ciò che, nella specie, si verificherebbe, relativamente al diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione — risulterebbe irragionevole in rapporto con le garanzie di giurisdizionalità che la norma denunciata riconosce nelle decisioni sui reclami in materia di lavoro e di disciplina carceraria. Tale procedura, inoltre, derogherebbe senza ragione al principio di «giurisdizionalizzazione» dell'esecuzione penale, imperniata sulla figura del magistrato di sorveglianza.

1.2. — Da questa esposizione, risulta la necessità di una puntualizzazione dei termini della questione che tenga conto della sua configurazione additiva, comprendente quindi una parte dichiarativa della incostituzionalità dell'omissione legislativa e una parte ricostruttiva della disciplina necessaria a superarla.

La norma in applicazione della quale il giudice rimettente è chiamato nella specie a provvedere è quella contenuta nell'art. 35 della legge di ordinamento penitenziario che prevede una procedura ritenuta incostituzionale perché priva di caratteri di giurisdizionalità sufficienti. L'art. 69 della medesima legge, del quale l'ordinanza di rimessione finisce conclusivamente per denunciare l'incostituzionalità in quanto la sua portata applicativa sarebbe ingiustificatamente limitata ai due casi espressamente previsti, occupa, nella formulazione della questione, un posto diverso: valendo, oltre che come *tertium comparationis* per argomentare l'irrazionalità della carenza di garanzie giurisdizionali propria dell'art. 35, come elemento normativo idoneo a colmare, attraverso la sua estensione, l'anzidetta carenza.

In breve: l'art. 35 ha a che vedere con l'incostituzionalità da dichiarare; l'art. 69, con la disciplina da costruire, in luogo di quella che si pretende incostituzionale. Per la risoluzione della questione proposta, entrambe le disposizioni devono essere prese in considerazione, ciascuna per la parte che le spetta.

2. — Così configurata, la questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

3.1. — L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti.

I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione (sentenza n. 114 del 1979).

L'art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. Cosicché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità — nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina — non possono mai consistere in «trattamenti penitenziari» che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso — anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile — è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale, conformemente, del resto, all'impronta generale che l'art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario.

Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere (sentenza n. 212 del 1997). L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d'altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza

n. 18 del 1982): un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, fosse anche ad autorità appartenenti all'ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedurali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l'impugnabilità con ricorso per cassazione.

A questi orientamenti fondamentali, che rappresentano un rovesciamento di prospettiva rispetto alle concezioni vigenti nel sistema giuridico precostituzionale, l'ordinamento penitenziario — materia di legge, alla stregua dell'art. 13 della Costituzione — deve conformarsi.

3.2. — La questione di costituzionalità che la Corte è chiamata a decidere non riguarda la difesa giudiziaria dell'insieme dei diritti di cui il soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale sia titolare. Non riguarda innanzitutto i diritti che sorgono nell'ambito di rapporti estranei all'esecuzione penale, i quali trovano protezione secondo le regole generali che l'ordinamento detta per l'azione in giudizio. Ugualmente estranee all'oggetto della presente decisione sono le posizioni soggettive che possono venire in considerazione nel momento applicativo degli istituti propri dell'esecuzione penale, incidendo concretamente sulla misura e sulla qualità della pena (istituti previsti, ad esempio, nei capi III e VI del Titolo I della legge n. 354 del 1975). In tali casi, valendo pienamente la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 349 del 1993), il codice di procedura penale (art. 678, in relazione all'art. 666) ha configurato il procedimento applicativo in termini sicuramente giurisdizionali, affidandolo alla magistratura di sorveglianza, presso la quale le posizioni soggettive di quanti si trovino a subire una pena limitativa della libertà possono trovare adeguata protezione.

La presente questione di legittimità costituzionale riguarda invece specificamente la tutela giurisdizionale dei diritti la cui violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da atti dell'amministrazione a esso preposta. Occorre precisare, in contrasto con l'impostazione data alla questione dal giudice rimettente: di tutti i diritti rientranti in questo ambito, non essendo possibile, considerando la portata generale degli artt. 24 e 113 della Costituzione, distinguere, per assicurare la garanzia giurisdizionale solo ai primi, tra diritti aventi e diritti non aventi fondamento costituzionale.

Specificamente, si tratta della tutela dei diritti suscettibili di essere lesi per effetto (a) del potere dell'amministrazione di disporre, in presenza di particolari presupposti indicati dalla legge, misure speciali che modificano le modalità concrete del «trattamento» di ciascun detenuto; ovvero per effetto (b) di determinazioni amministrative prese nell'ambito della gestione ordinaria della vita del carcere (come sarebbe avvenuto, ad avviso del giudice rimettente, nel giudizio che ha dato luogo alla presente questione di costituzionalità). La questione prospettata invita a procedere oltre nell'opera, intrapresa da tempo dal legislatore e dalla giurisprudenza, di diffusione delle garanzie giurisdizionali entro le istituzioni preposte all'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, innanzitutto gli istituti carcerari, e a perseguire in tal modo, come obiettivo, la sottoposizione della vita in tali istituti ai principi e alle regole generali dello stato di diritto.

Questa Corte ha da tempo abbandonato l'originario indirizzo che, facendo leva sul carattere esecutivo delle misure prese nell'ambito del «trattamento» penale — secondo le matrici storiche dell'ordinamento penitenziario in cui è stata collocata la magistratura di sorveglianza —, insisteva sulla natura amministrativa tanto delle misure stesse quanto delle eventuali garanzie che l'ordinamento penitenziario avesse previsto (fase che dalla ordinanza n. 87 del 1978, attraverso la sentenza n. 103 del 1984 e l'ordinanza n. 166 del 1984, giunge fino alla ordinanza n. 77 del 1986). In un momento successivo, la giurisprudenza costituzionale si è arricchita, rendendosi più duttile, attraverso l'accoglimento della distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra provvedimenti relativi alle modalità dell'esecuzione della pena negli istituti a ciò destinati — attratti nell'area della amministrazione e dei soli rimedi di indole amministrativa — e provvedimenti riguardanti la misura e la qualità della pena, e spesso attinenti a momenti di vita extracarceraria, attratti invece nell'area della giurisdizione, alla stregua della riserva costituzionale di giurisdizione (oltre che di legge) vigente in materia (in proposito, sentenze nn. 349 e 410 del 1993; 227 del 1995).

Più di recente, tuttavia, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del potere amministrativo di sospensione, per ragioni particolari di ordine e sicurezza, dell'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati (art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993, 351 del 1996 e 376 del 1997, ha negato rilievo alla suddetta distinzione tra i diversi provvedimenti, sulla base del riconoscimento che anche in situazioni di restrizione della libertà personale, sussistono diritti che l'ordinamento giuridico protegge indipendentemente dai caratteri della ipotizzabile lesione. Con la sentenza n. 212 del 1997, l'esigenza costituzionale del riconoscimento di un diritto d'azione in un procedimento avente caratteri giurisdizionali si è infatti affermata indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione,

individuandosi la sede della tutela nella magistratura di sorveglianza, magistratura alla quale spetta, secondo l'ordinamento penitenziario vigente, una tendenzialmente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati. Una garanzia — è stato altresì precisato — che comporta il vaglio di legittimità pieno non solo del rispetto dei presupposti legislativi dettati all'amministrazione per l'adozione delle misure, ma anche dei loro contenuti, con particolare riferimento all'incidenza su non comprimibili diritti dei detenuti e degli internati, la cui garanzia rientra perciò, nel sistema attuale, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Muovendosi nel medesimo ordine di idee, questa Corte, con la stessa sentenza da ultimo citata — concernente il diritto dei condannati al colloquio col difensore — ha affermato che il procedimento di reclamo presso il magistrato di sorveglianza, previsto dall'art. 35, n. 2, della legge di ordinamento penitenziario, costituisce sede idonea alla proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale delle leggi. Anche la proposizione dell'incidente di costituzionalità, infatti, costituisce espressione del diritto di difesa, in questo caso contro le leggi incostituzionali, e deve pertanto — come questa Corte ha numerose volte affermato — essere ammessa tutte le volte in cui non sussistano vie alternative per farlo valere.

3.3. — L'idoneità del procedimento su reclamo davanti al magistrato di sorveglianza a essere luogo di promuovimento della questione incidentale di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quindi l'affermata sufficienza dei caratteri di giurisdizionalità — specificamente in relazione al carattere soggettivo del procedimento — ai fini della proposizione della questione stessa non vale tuttavia affatto come riconoscimento dell'idoneità di tale procedimento sotto il diverso rispetto della garanzia del diritto costituzionale di azione in giudizio. Ed è precisamente sotto questo aspetto che viene sollevata, e sollevata fondatamente, la presente questione di legittimità costituzionale.

Il procedimento che si instaura attraverso l'esercizio del generico diritto di «reclamo», delineato nell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, nonché nell'art. 70 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) è, all'evidenza, privo dei requisiti minimi necessari perché lo si possa ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale. Quale semplice veicolo di doglianza, il reclamo è indirizzato a eterogenee autorità amministrative o politiche (il direttore dell'istituto, gli ispettori del Ministero, il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, il Ministro di grazia e giustizia, il presidente della giunta regionale, il Capo dello Stato: nn. 1, 4 e 5 dell'art. 35), o soggetti estranei all'organizzazione penitenziaria ma interessati all'esecuzione delle pene, sotto il profilo della legalità e della tutela della salute (le autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto: n. 3), o, infine, al magistrato di sorveglianza (n. 2). Nulla è previsto circa le modalità di svolgimento della procedura o l'efficacia delle decisioni conseguenti. Solo per il reclamo a coloro i quali, rispetto all'esecuzione delle pene, sono investiti di una specifica responsabilità — l'amministrazione penitenziaria e il magistrato di sorveglianza — è previsto un obbligo di informazione, verso il detenuto che ha presentato il reclamo, «nel più breve tempo possibile ... dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento» (art. 70, quarto comma, del d.P.R. n. 431 del 1976), un obbligo generico cui non corrisponde alcun rimedio in caso di violazione e che, comunque, è fine a se stesso, non essendo preordinato all'esercizio conseguente di un diritto di impugnativa da parte dell'interessato. E in effetti è consolidata giurisprudenza (a) che la decisione del magistrato è presa *de plano*, al di fuori cioè di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio; (b) che la decisione che accoglie il reclamo si risolve in una segnalazione o in una sollecitazione all'amministrazione penitenziaria, senza forza giuridica cogente e senza alcuna specifica stabilità, e (c) che avverso la decisione del magistrato di sorveglianza non sono ammessi né ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza né, soprattutto, il ricorso per cassazione.

Da tutto questo si trae che il reclamo di detenuti o internati, ancorché rivolto al magistrato, non si distingue da una semplice doglianza, in assenza di alcun potere dell'interessato di agire in un procedimento che ne consegue. Ciò che si presenta, senza necessità di alcun'altra considerazione, contrario alla garanzia che la Costituzione prevede nel caso della violazione dei diritti.

3.4. — Poiché nella norma che riconosce una possibilità di generica doglianza ai detenuti e agli internati, vale a dire nell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, mancano del tutto i caratteri obiettivi della giurisdizione, il giudice rimettente rivolge la sua attenzione alle previsioni, contenute nell'art. 69, comma 6, in collegamento con l'art. 14-ter che, in casi particolari quali i reclami concernenti l'osservanza delle norme riguardanti il lavoro e l'esercizio del potere disciplinare sui detenuti e sugli internati, delineano un procedimento davanti al magistrato di sorveglianza contrassegnato invece da elementi giurisdizionali e di tali previsioni chiede, attraverso una pronuncia costituzionale additiva, un'estensione del campo applicativo.

Tali previsioni, nella sostanza della prospettazione della questione costituzionale, rappresenterebbero, oltre che il *tertium comparationis* argomentativo dell'irrazionalità denunciata, anche il dato normativo che, attraverso la sua estensione alle ipotesi carenti di tutela giurisdizionale, dovrebbe consentire di «chiudere» la questione.

Non è tuttavia così. La rilevata incostituzionalità per omissione, nella disciplina dei rimedi giurisdizionali contro le violazioni dei diritti dei detenuti e degli internati, si presta a essere rimediata attraverso scelte tra una gamma di possibilità, relative all'individuazione sia del giudice competente sia delle procedure idonee nella specie a tenere conto dei diritti in discussione e a proteggere la funzionalità dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.

Tali scelte, nell'ordinamento penitenziario attuale, il legislatore ha compiuto caso per caso, in relazione a esigenze singolarmente considerate e secondo gradi diversi di articolazione e completezza degli schemi processuali di volta in volta utilizzabili: (a) dal ricordato rimedio *ex art. 14-ter* dell'ordinamento penitenziario — di cui il giudice rimettente chiede una generalizzazione — apprestato sia per la decisione del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro e in quella disciplinare, in base all'impugnato art. 69 della legge n. 354 del 1975, sia per le controversie dinanzi al tribunale di sorveglianza ai fini del controllo dei provvedimenti che impongono il regime di sorveglianza particolare a norma dell'art. 14-*bis* della legge citata, sia, infine, per il controllo giurisdizionale del tribunale sui provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia che dispongono il regime detentivo di particolare rigore previsto dall'art. 41-*bis* comma 2, della stessa legge, in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; (b) al rimedio dinanzi al collegio (tribunale di sorveglianza o corte d'appello), previsto negli artt. 30-*bis* e 30-*ter* della legge di ordinamento penitenziario, in tema di mancata concessione di permessi e permessi-premio cui, con la sentenza n. 227 del 1995 di questa Corte, è stato riconosciuto carattere giurisdizionale; (c) al mezzo di verifica, ancora dinanzi a un giudice collegiale, del mancato computo nel periodo di detenzione del tempo trascorso in permesso-premio o licenza (art. 53-*bis* comma 2, della legge n. 354), riconfigurato, a seguito della sentenza n. 53 del 1993 di questa Corte, attraverso la sostituzione del modulo semplificato dell'art. 14-*ter* con quello disciplinato dal nuovo codice di rito negli artt. 678 e 666; (d) fino a questa ultima disciplina, che ha rinnovato il procedimento di sorveglianza contenuto nel capo II-*bis* del titolo II della legge n. 354 del 1975, ma — per disposto dell'art. 236 disp. coord. cod. proc. pen. e per interpretazione giurisprudenziale — limitatamente alle procedure affidate al tribunale di sorveglianza, rimanendo dunque in opera il precedente procedimento per le materie assegnate al giudice monocratico.

In ogni caso, l'elemento fondamentale che accomuna tutti questi rimedi posti a tutela di posizioni soggettive connesse all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale è la loro idoneità ad assicurare la tutela, di volta in volta, dei diritti del detenuto secondo modalità di natura giurisdizionale. Questa matrice unitaria è stata in numerose occasioni valorizzata e sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte, ogni volta che è stata sottoposta al controllo di costituzionalità una normativa riconducibile all'ambito del «trattamento» in carcere e alla relativa gestione amministrativa. E ogni volta si è ribadita l'esigenza costituzionale della garanzia della giurisdizione, escludendosi ogni potere dell'amministrazione penitenziaria libero da controlli, a fronte dei diritti dei detenuti (sentenze nn. 349 e 410 del 1993; 227 del 1995; 351 del 1996).

Ma, entro questa impostazione comune, i procedimenti e le varianti previsti nei singoli casi sono numerosi e importanti, cosicché manca un rimedio giurisdizionale che possa essere considerato di carattere generale. Nel sistema della legge, il rimedio generale c'è ma è costituito dalla procedura non giurisdizionale su reclamo generico. Ma è di questo che, per l'appunto, il giudice rimettente fondatamente si duole, senza peraltro che vi sia nell'ordinamento, come s'è visto, la possibilità di individuare, oltre le discipline singolari, una norma e una procedura giurisdizionale che questa Corte sia abilitata a estendere e generalizzare.

4. — Per le considerazioni che precedono deve concludersi che la questione proposta deve essere accolta per la parte in cui con essa viene denunciata nella disciplina dell'ordinamento penitenziario, e in particolare negli artt. 35 e 69, che disciplinano le funzioni e i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, un'incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano ristretti nella loro libertà personale; ma allo stesso tempo, che non può essere accolta l'indicazione rivolta a estendere, a tale scopo, lo specifico procedimento che il medesimo art. 69, in riferimento all'art. 14-*ter* prevede.

Pertanto, fondata essendo la questione di costituzionalità relativamente al difetto di garanzia giurisdizionale ma gli strumenti del giudizio di costituzionalità sulle leggi non permettendo di introdurre la normativa volta a rimediare a tale difetto, non resta che dichiarare l'incostituzionalità della omissione e contestualmente chiamare il legislatore all'esercizio della funzione normativa che a esso compete, in attuazione dei principi della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore dell. cancelleria: DI PAOLA

99C0121

N. 27

Sentenza 8-11 febbraio 1999

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Commercio - Provincia autonoma di Trento - Sospensione dell'autorizzazione all'apertura di esercizio commerciale - Ordinanza del Presidente della Giunta provinciale - Pronuncia di annullamento da parte del T.A.R. di Trento - Conferma con sentenza del Consiglio di Stato - Controversia non attinente all'esistenza della giurisdizione in quanto tale - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con la quale è stato respinto l'appello avverso l'annullamento del provvedimento del Presidente della Provincia in data 10 luglio 1986 che aveva disposto la sospensione della licenza di un esercizio pubblico, promosso con ricorso della Provincia di Trento, notificato il 29 agosto 1997, depositato in Cancelleria il 4 settembre 1997 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi (*recte*: conflitti) 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione dell'art. 20, primo comma, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici»), secondo cui «i Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in materia di ... esercizi pubblici» (art. 20 citato), tra le quali dovrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della licenza di detti esercizi, prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in riferimento alla sentenza con la quale il Consiglio di Stato (sez. IV, 6 giugno 1997, n. 625) ha confermato la pronuncia del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento che aveva annullato — per incompetenza dell'organo provinciale a emanare provvedimenti in materia di ordine pubblico, riservati, invece, agli organi statali in base all'art. 21 dello statuto speciale — l'ordinanza di sospensione della autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento.

Premesso che l'impugnata sentenza sarebbe «erronea, arbitraria ed illegittimamente invasiva», la difesa della Provincia autonoma rileva che il Consiglio di Stato muove da una interpretazione non corretta della competenza provinciale in materia di esercizi pubblici di cui all'art. 20 dello statuto, competenza che il giudice ritiene limitata agli aspetti relativi alla «regolarità commerciale» dell'esercizio, mentre sulla base della normativa statutaria e delle norme di attuazione il riparto di competenza tra Presidente della Giunta provinciale e questore dovrebbe avvenire per materia, e non in relazione ai differenti interessi perseguiti, o ai diversi tipi di provvedimento. Il Consiglio di Stato avrebbe qualificato il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come provvedimento «per l'ordine pubblico»: attraverso una erronea lettura degli artt. 9, numero 7, 20, terzo comma, e 21 dello statuto speciale, nonché un improprio richiamo al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente le regioni a statuto ordinario, la pubblica sicurezza sarebbe stata inclusa nella nozione di ordine pubblico e ricondotta per intero alla competenza statale.

2. — Si è costituito nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione in relazione ad atti giurisdizionali è ammissibile in quanto la Regione contesti in radice la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, mentre non è ammissibile quando essa si limiti a censurare il modo in cui la giurisdizione si è concretamente esplicata, denunciando eventuali errori *in iudicando*. Nel caso di specie il giudice amministrativo si sarebbe limitato a dirimere, nell'ambito dei suoi indiscussi poteri giurisdizionali, una questione di competenza tra organi «accidentalmente e ininfluentemente» appartenenti a soggetti diversi.

3. — In prossimità dell'udienza la difesa della Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria sostenendo l'ammissibilità del ricorso, in quanto il giudice amministrativo, individuando i poteri spettanti alla Provincia, avrebbe oltrepassato i confini della sua giurisdizione. La negazione di poteri che la ricorrente esercita in virtù delle proprie attribuzioni statutarie richiederebbe un intervento della Corte costituzionale, tanto più che, nel caso di atti di organi giurisdizionali, il *vulnus* alle prerogative costituzionali sarebbe, altrimenti, irrimediabile.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento propone conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, che ha con-

fermato una pronuncia del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento di annullamento, per incompetenza, dell'ordinanza del Presidente della Giunta provinciale di sospensione dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale. Sarebbero violati l'art. 20, primo comma, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e il d.P.R. 1º novembre 1973, n. 686 (recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici»). La norma statutaria — confermata dall'art. 3, primo comma, delle menzionate norme di attuazione — stabilisce che «i Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti», tra le quali dovrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della licenza degli esercizi pubblici, prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773).

Ad avviso della ricorrente, la decisione del giudice amministrativo che ha dato origine al conflitto disconoscerebbe una competenza provinciale avente fondamento nello statuto speciale, in quanto il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come provvedimento per l'ordine pubblico, di competenza dello Stato, a norma dell'art. 21 dello statuto speciale.

2. — Il conflitto non è ammissibile.

2.1. — Atti di giurisdizione, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, possono essere a base di conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, purché il conflitto medesimo non si risolva in mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale (sentenze nn. 289 del 1974, 98 e 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del 1990, 99 e 175 del 1991, 357 del 1996).

Contro gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione. A ritenere diversamente, il giudizio presso la Corte costituzionale si trasformerebbe inammissibilmente in un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente generale. Avendo infatti per lo più le situazioni soggettive delle Regioni base diretta o almeno indiretta in norme di rango costituzionale attributive di competenza, la gran parte dei motivi di doglianza da parte delle stesse contro decisioni giurisdizionali finirebbe per potersi trasformare automaticamente in motivo di ricorso per conflitto di attribuzione, con evidente forzatura dei caratteri propri di quest'ultimo e alterazione dei rapporti tra la giurisdizione costituzionale e quella riconosciuta a istanze giurisdizionali non costituzionali.

Invece, ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata, il rimedio del conflitto di attribuzione relativamente ad atti di giurisdizione è configurabile quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale (cfr., ad esempio, sentenze nn. 150 del 1981 e 283 del 1986) ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. In tutti questi casi, il conflitto verrebbe infatti a configurarsi non come controllo sul contenuto dell'attività giurisdizionale, ma come garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale.

2.2. — Nella specie, la Provincia autonoma ricorrente non contesta l'esistenza del potere giurisdizionale relativamente alla legittimità dei provvedimenti di sospensione della autorizzazione all'apertura degli esercizi commerciali. Essa contesta invece l'argomentazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato secondo la quale tali provvedimenti sarebbero da ascrivere alla difesa dell'ordine pubblico e non invece della sicurezza pubblica, con la conseguente affermazione della competenza statale invece che regionale.

Trattasi quindi di una controversia che, avendo base in una questione di interpretazione del diritto vigente che influisce sulla decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non attiene all'esistenza della giurisdizione in quanto tale. Il ricorso per conflitto di attribuzione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0122

N. 28

Ordinanza 8-11 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Università - Ricercatori confermati - Ricomprensione nella categoria anche dei tecnici laureati - *Ius superveniens*: legge 14 gennaio 1999, n. 4 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 12 e 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) promossi con due ordinanze emesse l'11 febbraio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sui ricorsi proposti da Maria Rosa Lucia Montinari contro l'Università degli studi di Lecce e da Sergio Rinaldi contro l'Università degli studi di Bologna ed altro, iscritti ai nn. 686 e 687 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Maria Rosa Lucia Montinari nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Giovanni Pellegrino per Maria Rosa Lucia Montinari e l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, in un giudizio promosso da un tecnico laureato in servizio dal 1988 per l'annullamento del provvedimento dell'Università degli studi di Lecce con il quale è stata respinta, per mancanza del requisito temporale previsto dall'art. 16 della legge n. 341 del 1990, la sua domanda per l'ottenimento di una supplenza, ha sollevato (r.o. n. 686 del 1997) questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, degli artt. 12 e 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), i quali disciplinano l'attività di docenza dei professori universitari e dei ricercatori confermati, ivi comprese le supplenze (art. 12), disponendo (art. 16) che nella dizione «ricercatori confermati» si intende compresa quella di «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto» (e in particolare aver compiuto entro il 1980 un triennio di attività didattica e scientifica);

che il rimettente lamenta la mancata equiparazione, ai fini dell'affidamento di un corso di insegnamento, dei tecnici laureati che hanno svolto tre anni di attività didattica e scientifica tra il 1980 e il 1990 a quelli che avevano svolto tale attività prima del 1980;

che, nell'ambito di un giudizio promosso da un tecnico laureato in servizio dal 1966 per l'annullamento del provvedimento dell'Università degli studi di Bologna di rigetto dell'istanza diretta a conseguire lo *status* giuridico ed economico dei ricercatori confermati di pari anzianità, il medesimo Tribunale amministrativo regionale ha sollevato (r.o. n. 687 del 1997) questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, degli stessi artt. 12 e 16 della legge n. 341 del 1990, nella parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 lo *status* giuridico ed economico dei ricercatori, ma si limitano ad equiparare le due categorie ai soli fini della possibilità di svolgimento dell'attività di docenza di cui all'art. 12.

Considerato che le ordinanze prospettano questioni concernenti le medesime disposizioni, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), il cui art. 1, comma 10, prevede, tra l'altro: *a*) una autorizzazione alle università a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici laureati che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca entro il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; *b*) la salvezza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 341 del 1990 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 (svolgimento di attività didattica per un triennio prima del 1980), «anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980»;

che delle disposizioni richiamate deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alle presenti questioni di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione delle questioni medesime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 29

Ordinanza 8-11 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Incompatibilità al giudizio del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato la misura cautelare reale del sequestro preventivo - Riferimento alla sentenza della Corte n. 48/1994 - Insussistenza dell'accertamento della responsabilità penale con effetto pregiudicante - Manifesta infondatezza.****[C.P.P., artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2].****(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1998 dalla Corte d'appello di Ancona, nel procedimento penale a carico di Marco Lucchi, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, chiamata a decidere della ricusazione di un giudice del Tribunale chiesta dall'imputato, la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel quale è stata valutata la responsabilità penale dell'imputato;

che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa situazione tra le cause di incompatibilità del giudice contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e con quello di imparzialità del giudice e del giusto processo (art. 24, primo comma, Cost.), in relazione al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), per la propensione dello stesso giudice a confermare una propria precedente valutazione sulla responsabilità penale dell'imputato;

che il giudice rimettente ha presente che, con la sentenza n. 66 del 1997, è stato dichiarato non fondato il dubbio di legittimità costituzionale della mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato sul sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, giacché per l'adozione di misure cautelari reali non è richiesta quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, tale da rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito; ma lo stesso rimettente ritiene che la questione sia diversa nel caso in cui la misura cautelare reale sia stata adottata compiendo una valutazione particolarmente penetrante sulla responsabilità penale dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, prognostica della affermazione di responsabilità penale.

Considerato che la giurisprudenza costituzionale ha già rilevato, in conformità alla prevalente interpretazione della Corte di cassazione, che le misure cautelari reali, per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo, non richiedono la sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza» (sentenza n. 48 del 1994), sicché la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica della affermazione di responsabilità penale.

stica sulla responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, così da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997 e, successivamente alla ordinanza di rimessione, ordinanza n. 203 del 1998);

che, d'altra parte, se la valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto, il quale anzi, come per l'adozione delle misure cautelari reali, di per sé non presuppone accertamenti sulla responsabilità penale, l'eventuale effetto pregiudicante dovrà essere accertato in concreto, ricorrendo appunto, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione (sentenza n. 308 del 1997; ordinanza n. 203 del 1998);

che il giudice rimettente non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0124

N. 30

Ordinanza 8-11 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti al dibattimento o si avvalga in tale sede della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità ai fini della decisione - Subordinazione al consenso degli altri imputati - Riferimento alla dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 del c.p.p. di cui alla sentenza n. 361/1998 - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., art. 513, comma 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1998 dal Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di D. F. ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Nola (r.o. n. 808 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui tale norma subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti al dibattimento o si avvalga in tale sede della facoltà di non rispondere;

che a giudizio del rimettente la norma impugnata viola l'art. 3 Cost., per l'irragionevole sacrificio imposto, in nome della tutela del contraddittorio, all'utilizzazione di fonti di prova divenute irripetibili, nonché per la disparità di trattamento che tale disciplina comporta nei confronti delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti che si avvalgono della facoltà di non testimoniare e delle dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso, di cui non sia possibile ottenere la presenza per fatti o circostanze imprevedibili (art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.);

che ancora, a giudizio del rimettente, sono violati gli artt. 3 e 112 Cost., perché l'impossibilità di utilizzare atti, la cui irripetibilità è oggettivamente sopravvenuta e non poteva essere prevista, determina un irragionevole ostacolo all'esercizio dell'azione penale;

che vi sarebbe infine lesione degli artt. 25, 101, comma secondo, e 111 Cost., perché la disciplina impugnata attribuisce alle parti il potere di disporre della prova, sottraendola così alla valutazione del giudice e sacrificando la finalità primaria del processo penale, che è la ricerca della verità per una giusta decisione;

che la questione è stata sollevata nel corso di un dibattimento nel quale un imputato, citato per la prima volta a comparire dopo l'entrata in vigore della legge per essere sottoposto ad esame, ha dichiarato di rinunciare a presenziare al dibattimento, e che i difensori degli altri imputati non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per l'omessa indicazione dei parametri costituzionali di riferimento e comunque perché analoga ad altre sulle quali la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che il rimettente, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facoltà di non rispondere;

che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale *in parte qua* tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e 210 del codice di procedura penale;

che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0125

N. 31

Ordinanza 8-11 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Estinzione dei giudizi pendenti - Esclusione di interessi e rivalutazione monetaria - Liquidazione degli importi in sei annualità con emissione di titoli di Stato - *Ius superveniens*: decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295, art. 1, comma 3; d.-l. 26 luglio 1996, n. 396, art. 1, comma 3; legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 1, comma 6; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi da 181 a 184).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 3, del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 3, del d.-l. 26 luglio 1996, n. 396 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e 1, commi da 181 a 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 1° aprile, il 24 maggio, il 1° aprile (n. 2 ordinanze), il 30 aprile e il 2 maggio 1996 dalla Corte di cassazione, il 14 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 22 gennaio 1997 dal Tribunale di Firenze, il 15 gennaio

1997 dal pretore di Venezia, il 23 gennaio 1997 dal pretore di Torino, il 4 febbraio 1997 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Camerino, il 22 gennaio 1997 dal Tribunale di Frosinone, il 17 gennaio 1997 dal pretore di Urbino, il 21 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 18 febbraio 1997 dal pretore di Nocera Inferiore, il 16 gennaio 1997 dal Tribunale di Gorizia, il 17 febbraio 1997 dal pretore di Parma, il 13 febbraio 1997 dal Tribunale di Genova, il 10 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Macerata, il 27 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Sondrio, il 21 febbraio 1997 dalla Corte di cassazione, il 30 gennaio 1997 dal Tribunale di Urbino, il 20 febbraio 1997 dal pretore di Torino, il 14 febbraio 1997 (n. 8 ordinanze) dal Tribunale di Ancona, l'11 marzo 1997 dal Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 777, 935, 970, 971, 1289, 1320 del registro ordinanze 1996, ed ai nn. 87, 94, 105, da 127 a 130, 132, 173, 175, 180, 192, 218, 228, 230, 231, 238, 239, 251, 255, 273, da 280 a 282, da 390 a 394 e 404 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, nn. 36, 40, 49 e 51 dell'anno 1996 ed ai nn. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 27 dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Pietrangelo Riccardina, Bernocco Raffaella e Agostinelli Gina, Vecchiuti Dirce, Re Gina, Asirelli Romano ed altri, Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina, Barsi Marta, Crespi Maria Carolina ed altri e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Pietrangelo Riccardina, Bernocco Raffaella e Agostinelli Gina, Silvano Piccininno per Vecchiuti Dirce, Salvatore Cabibbo per Asirelli Romano ed altri, Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina, Alessandro Garlatti per Crespi Maria Carolina ed altri, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che diverse Autorità giudiziarie, con le numerose ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) — in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 136 della Costituzione — perché, nel disporre il pagamento delle somme dovute a séguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, prevede: a) l'estinzione dei giudizi pendenti (con compensazione di spese) e la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato; b) l'esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria; c) la liquidazione degli importi in sei annualità e mediante l'emissione di titoli di Stato; d) la limitazione del diritto di rimborso ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità, con conseguente esclusione degli altri successori *mortis causa*;

2) dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), nonché dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 26 luglio 1996, n. 396 (Norme in materia previdenziale) — in riferimento all'art. 24 della Costituzione —, nella parte in cui dispongono l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, aventi ad oggetto questioni relative all'applicabilità delle citate sentenze costituzionali;

3) dell'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) — in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25, 38, 42, 53, 101, 102, 103, 104, 113, 136 della Costituzione — perché nel dare attuazione alle citate sentenze, prevedono: a) l'estinzione dei giudizi pendenti (con compensazione delle spese) e la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato; b) l'esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla determinazione degli importi maturati a favore dei beneficiari delle citate sentenze costituzionali fino al 31 dicembre 1995; c) la corresponsione, per gli importi maturati dopo il 31 dicembre 1995, di interessi calcolati applicando un tasso inferiore al tasso legale, quale determinato dall'art. 2, comma 185, della stessa legge n. 662 del 1996; d) la liquidazione degli importi in sei annualità e mediante l'emissione di titoli di Stato; e) la limitazione del diritto ad ottenere il pagamento delle somme arretrate ai diretti interessati e ai soli loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996 (data di entrata in vigore del d.-l. n. 166 del 1996 cit.), con conseguente esclusione degli altri successori *mortis causa*;

4) dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), che ha fatto salvi gli effetti dei decreti-legge nn. 166, 295, 396 e 499 del 1996, tutti non convertiti, in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 136 Cost.;

che, all'esito dell'udienza pubblica del 14 ottobre 1997, con ordinanza istruttoria del 16-24 ottobre 1997, la Corte, riuniti i giudizi, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisca, anche per il tramite del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analitici elementi conoscitivi in ordine alle ragioni finanziarie ed ai calcoli previsionali posti a base del denunciato articolato normativo, fissando un termine di 120 giorni, successivamente prorogato su istanza dell'amministrazione medesima;

che in tale ordinanza la Corte ha anche rilevato come i citati decreti-legge fossero decaduti per mancata conversione, pur essendo stati fatti salvi i loro effetti dall'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, impugnato come *sub 4*);

che peraltro le disposizioni della successiva legge n. 662 del 1996, oggetto delle censure riportate *sub 3*), avevano riproposto i medesimi contenuti normativi investiti dalle questioni di cui sopra;

che, *medio tempore* il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, era intervenuto sul denunciato meccanismo di pagamento mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendo l'erogazione in contanti ma pur sempre con le medesime scadenze temporali e con le limitazioni prospettate come lesive degli evocati parametri costituzionali, per cui, salvo tale profilo, le questioni sollevate conservavano la loro rilevanza;

che nell'imminenza della nuova udienza pubblica del 26 gennaio 1999 l'Avvocatura dello Stato ha ulteriormente insistito per la declaratoria di inammissibilità ovvero per l'infondatezza, a suo tempo richiesta, anche alla luce della normativa sopravvenuta;

che analoghe considerazioni sono state svolte dall'INPS, ad integrazione degli argomenti già ampiamente sostenuti in precedenza;

che, invece, le parti private costituite hanno ribadito la tesi dell'illegittimità costituzionale, in ragione dell'asserita perdurante penalizzazione dei diritti dei pensionati.

Considerato che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi dalla norma stessa, va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici *a quibus* debbono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2

*Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 1999
(della regione siciliana)*

Imposte e tasse in genere - Disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari - Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti - Modifiche a tali normative, apportate dal d.lgs. n. 422/1998 - Mantenimento dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio tra concessionari del servizio di riscossione ed uffici finanziari, aventi sede nella circoscrizione - Contestuale, mancata previsione dell'obbligo di riversamento, nelle casse regionali siciliane delle somme riscosse per fattispecie tributarie maturate nel territorio della regione stessa - Attribuzione al Ministero delle finanze della competenza a stabilire, mediante decreto, le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse e ad approvare le convenzioni concernenti i compensi agli intermediari - Previsto versamento delle somme riscosse alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e non anche alle casse degli enti territoriali competenti - Facoltà, per i contribuenti, di effettuare versamenti delle imposte sui redditi e delle ritenute alla fonte, presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Incidenza sulla potestà di riscossione ad essa spettante - Disparità di trattamento tra Stato e regione, in relazione agli stessi tributi - irragionevolezza - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni - Lesione dei principi concernenti la disciplina del bilancio.

(D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, artt. 1, comma 1, lettere *d*), *e*), *g*), e comma 1, lett. *a*), p. 2).

(Cost., artt. 2, 3, 81, 116 e 119; statuto regione Sicilia, art. 36).

Ricorso della regione siciliana, in persona del Presidente *pro-tempore* on. Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorsi con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 1999;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere *d*), *e*) e *g*), e dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), punto 2, del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 287, serie generale, del 9 dicembre 1998.

F A T T O

Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, dopo aver disposto la soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari, tra l'altro, individua (art. 4) i nuovi soggetti incaricati della riscossione dei tributi i cui pagamenti erano in precedenza effettuati presso i soppressi servizi, detta prescrizioni (art. 6) in ordine alla relativa riscossione e disciplina (art. 8) i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse dal concessionario alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territorialmente competenti.

Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha semplificato per i contribuenti titolari di partita IVA gli adempimenti connessi alla dichiarazione ed al versamento di taluni tributi e contributi, individuando altresì i soggetti deputati alla riscossione e disponendo in ordine al successivo riversamento ed alla suddivisione delle somme tra gli enti destinatari.

Il d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, con il presente atto impugnato, reca modifiche tra l'altro ai richiamati decreti legislativi ed in particolare, con le disposizioni censurate, in ordine al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 statuisce che:

(art. 1, comma 1, lettera *d*) «nell'art. 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente" sono soppresse;»

(art. 1, comma 1, lettera *e*) «nell'art. 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere *h*) ed *i*) del comma 1 dell'art. 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'art. 4.

3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione;»

(art. 1, comma 1, lettera *g*) «nell'art. 8 concernente i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole: "o alle casse degli enti territoriali competenti", ovunque ricorrano, sono soppresse».

Inoltre, in relazione al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con l'art. 2, comma 1, lettera *a*) lo stesso d.lgs. n. 422/1998 dispone che, «all'art. 17 riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi:

1) nel comma 1, primo periodo, le parole: «titolari di partita IVA» sono soppresse;

2) nel comma 2, lettera *a*), le parole: «, primo comma,» sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;».

Le disposizioni sopra riportate, apparentemente, mentre si appalesano invece costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia finanziaria della regione siciliana, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione, per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Violazione degli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione nonché dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Ed invero va preliminarmente considerato che dalle previsioni recate dall'art. 36 dello statuto e dalle citate norme di attuazione in materia finanziaria, emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune circostanziate eccezioni, spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Le disposizioni impuginate, riguardanti tributi che secondo la regola generale di ripartizione sopra enunciata spettano, per quanto ricorre nell'ambito del proprio territorio, alla Regione, ne differenziano irragionevolmente disciplina e modalità di riscossione, non in forza di una diversa tipizzazione dei tributi medesimi, ma esclusivamente in relazione alla percezione del conseguente gettito, e cioè secondo che la relativa spettanza sia dello Stato o della regione.

Va invero a tal punto chiarito, al fine di rendere evidenti le lesioni lamentate, la portata normativa delle modifiche recate dalle disposizioni impuginate alla previgente disciplina.

Il d.lgs. n. 237 del 1997, individuando tra i soggetti incaricati della riscossione delle entrate riguardate dal decreto medesimo i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, ne specificava la relativa competenza, individuandola in buona sostanza in quella dei precedenti servizi autonomi di cassa, con ciò comportando l'obbligo per il contribuente, che doveva versare in una circoscrizione ricompresa nel territorio regionale, di accedere ad un concessionario degli ambiti provinciali della Sicilia e di riflesso, consentendo l'afflusso alle casse regionali dei relativi proventi.

La modifica legislativa apportata dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto censurato, elimina il collegamento territoriale tra concessionari abilitati alla riscossione ed uffici finanziari ricadenti nella circoscrizione, o ambito, di competenza e non prevede, di contro, l'obbligo del riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse per il titolo di che trattasi in relazione a fattispecie tributarie maturate nell'ambito della Regione siciliana, violando così l'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che il criterio della maturazione in Sicilia della fattispecie tributarie accoglie quale principio atto a determinare la spettanza regionale.

Con il decreto legislativo n. 237 del 1997 all'art. 1 si prevedeva la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio. Con l'art. 1, comma 1, lettera *a*), punto 1, del decreto legislativo n. 422 si escludono invece dalla soppressione i servizi dipendenti dal Dipartimento del territorio. Correlativamente con la disposizione contenuta nella lett. *e*) del comma 1 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 422, con il presente atto censurato, si statuisce (comma 3-*ter*) che con decreto ministeriale «sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3 (n.d.r. e cioè delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali riscossi dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio) e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari».

Tale previsione costituisce lesione delle prerogative regionali, in quanto, illegittimamente, sottrae alla Regione la potestà di organizzare la riscossione dei riguardati tributi prevedendo soltanto una competenza ministeriale — e financo escludendo, in violazione del principio costituzionale della leale collaborazione, un cointeresamento della Regione nelle relative determinazioni — in ordine alle previste convenzioni ed alla determinazione dei relativi compensi.

In ordine alla disposizione di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera *g*), si osserva poi che la soppressione delle parole «o alle casse degli enti territorialmente competenti» comporta l'esclusione della Regione siciliana dai destinatari del riversamento, da parte dei concessionari, delle entrate di che trattasi dagli stessi riscosse e dalle banche ai medesimi accreditate. Pur escludendo — alla luce di quanto statuito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 237 del 1997, quale risulta a seguito della sostituzione operata dalla lettera *h*) del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 422/1998 — che ciò comporti la sottrazione di detti proventi dell'imposizione indiretta, in contrasto con le sovraordinate disposizioni statutarie, con certezza consegue dalla normativa censurata un ritardo nell'acquisizione delle spettanze regionali che non trova alcuna giustificazione in relazione alla identità dei tributi riguardati, e per il cui versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, vigono termini ben più brevi e modalità puntualmente determinate.

Infine, la previsione recata dall'art. 2, comma 1, lettera *a*) punto 2, si rileva anch'essa lesiva delle attribuzioni regionali poichè non consente di eseguire il versamento di quanto dovuto e per quanto spettante presso la cassa regionale, con ciò ancora una volta, indebitamente ed illegittimamente, diversificando la posizione della Regione rispetto a quella dello Stato.

Alla luce delle considerazioni svolte non si lamenta dunque alcuna lesione causata da una riforma di vasta portata, organica e generale, incidente nel sistema finanziario, quale ben può riconoscersi nelle statuizioni dei decreti legislativi n. 237 e n. 241 del 1997, bensì lo squilibrio e la disparità di trattamento che, a causa delle riportate modifiche recate dal decreto legislativo 422, si determina tra Stato e regione in ordine agli stessi, identici tributi; disparità determinata in forza dell'unico ed esclusivo elemento differenziante della loro percezione, e cioè in contrasto con le esigenze di carattere unitario dell'ordinamento ed avente l'effetto di una grave alterazione delle disponibilità di cassa della regione, quantomeno sotto il profilo della ritardata acquisizione delle relative spettanze rispetto ai ben più brevi termini disposti per il versamento alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

In tal modo si determina una lesione del principio costituzionale di eguaglianza — che notoriamente trova applicazione non solo nei confronti delle persone fisiche ma, secondo un processo di astrazione, anche degli oggetti, dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici — quale può essere individuato nel divieto di discriminazioni arbitrarie e ingiuste, postulando di contro la ragionevolezza di qualsiasi parificazione o distinzione di situazioni (*ex plurimis*, Corte costituzionale sent. n. 250 del 1993).

Ancora è da osservare che il sindacato di ragionevolezza non è strettamente collegato al solo principio costituzionale di eguaglianza, venendo invero in rilievo anche altre necessità, imposte dall'ordinamento, di bilanciamento e di valutazione della legittimità costituzionale di atti e comportamenti, ed in particolare per quanto qui rileva, i principi desumibili dagli articoli 116 e 119 della Costituzione in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni ad autonomia differenziate e quanto ai rapporti tra potere centrale e poteri locali.

Va invero considerato che la specificità dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla regione siciliana si riflette anche nel piano finanziario, vietando in concreto discriminazioni atte a incidere negativamente sulle relative spettanze o *reformatio in peius* di attribuzioni e situazioni consolidate.

Non ci si esime infine dal considerare che anche il semplice ritardo nella acquisizione dei tributi spettanti configura una violazione dei principi desumibili dall'art. 81 della Costituzione nonché un pregiudizio finanziario atto a ripercuotersi financo nell'assolvimento delle funzioni proprie.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere d), e) e g), e dell'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2 del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, in quanto lesivi delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa quali risultano dall'art. 36 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria, e posti in essere in violazione degli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si deposita con il presente atto l'autorizzazione a ricorrere (copia conforme della deliberazione della Giunta regionale).

Palermo, addì 7 gennaio 1999

Avv. Francesco TORRE - avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA

99C0019

N. 3

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 gennaio 1999
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Trasporto - Trasporto scolastico - Provincia autonoma di Bolzano - Procedimento penale a carico di conducente di scuolabus, imputato della morte di una bambina trasportata - Avviamento di una indagine «parallela», da parte del sostituto procuratore presso la pretura di Bolzano contro tre funzionari della provincia autonoma e il competente assessore - Emissione, nell'ambito di detta indagine, da parte dello stesso sostituto procuratore, di circolare, diretta a tutti i presidi delle scuole elementari e medie della provincia, avente ad oggetto la sicurezza del trasporto scolastico e finalizzata a valutare l'attuale stato di detto servizio in relazione agli *standards* di sicurezza applicabili, nonché di decreto di esibizione di documentazione, inviato al presidente della giunta - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di comunicazioni, di trasporti e di istruzione elementare e secondaria - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e dei principi concernenti l'ordinamento degli uffici - Riferimento alla sent. n. 70/1985.

(Decreto esibizione 1° dicembre 1998; circolare 10 novembre 1998 del sostituto procuratore pretura di Bolzano).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 18, 9, comma 1, n. 2 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; Cost., artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore*, dr. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 6273 del 21 dicembre 1998 (all. 1), rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 22 dicembre 1998, autenticata dall'ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale, avv. Adolf Auckenthaler (rep. n. 18924, all. 2), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284, ricorrente;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione alla «circolare» 10 novembre 1998 (sicurezza nel trasporto scolastico) e al «decreto di esibizione» 1° dicembre 1998 del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, dott. Robert Schülmers.

F A T T O

1. — La provincia autonoma di Bolzano è titolare in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (art. 8, n. 18) e di istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2). Secondo l'art. 16 statuto, nelle suddette materie, spettano alla provincia autonoma di Bolzano le relative potestà amministrative.

Secondo l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266: «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».

In forza della competenza primaria e secondaria, la provincia autonoma di Bolzano ha emanato la l.p. 31 agosto 1974, n. 7 e successive modificazioni in tema di assistenza scolastica e provvidenze per assicurare il diritto allo studio che prevede all'art. 2 la realizzazione di numerosi servizi tra i quali trasporti e altre facilitazioni di viaggio art. 2 lett. d).

L'art. 13 di tale legge, sostituito dall'art. 7, l.p. 22 maggio 1980, n. 13, prevede che: «La provincia promuove e organizza servizi di trasporto scolastico e concede rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio. I criteri e limiti per la realizzazione dei servizi di trasporto sono stabiliti annualmente dalla giunta provinciale ... *omissis* ...».

L'art. 14 della l.p. n. 7/1974, prevede che: «L'assicurazione copre gli alunni da rischi da infortuni che possano verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno. L'assicurazione copre inoltre il rischio da responsabilità civile sorgente a carico del personale della scuola per infortuni occorsi ad alunni e per danni arrecati a terzi dagli alunni stessi».

La provincia autonoma ha, inoltre, emanato la l.p. 9 dicembre 1976, n. 60 e successive modificazioni in tema di Istituzione di servizi speciali di trasporto persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione di autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione. L'ambito del servizio di trasporto scolastico è disciplinato dagli artt. 14, 15 e 16 di tale legge.

Con la l.p. 30 giugno 1983, n. 20 la provincia autonoma ha istituito anche a favore delle persone portatrici di handicaps un trasporto che si attua sempre ai sensi della l.p. 9 dicembre 1976, n. 60 (art. 14).

In base all'anzidetta normativa la provincia organizza il trasporto scolastico.

2. — In data 30 aprile 1998 in occasione di un trasporto scolastico ha purtroppo perso la vita la bambina Evelin Volgger di sei anni, la quale, all'atto di scendere dallo scuolabus, era rimasta impigliata nella portiera dell'automezzo che l'ha poi travolta.

Per tale fatto la conducente dell'automezzo è stata condannata con sentenza penale n. 294/1998 del 21 ottobre 1998 alla pena di 11 mesi di reclusione, oltre alla condanna alle spese di costituzione di parte civile (r.g.n.r. n. 4348/1998, pretura circondariale di Bolzano).

3. — Per lo stesso fatto il sostituto procuratore della Repubblica, presso la pretura circondariale di Bolzano, dott. Robert Schülmers ha avviato anche un'indagine parallela (pendente *sub* r.g. n. 2621/1998) contro tre funzionari della provincia autonoma di Bolzano e contro il competente assessore.

Nell'ambito di tale indagine il sostituto procuratore ha rivolto alla provincia autonoma di Bolzano diverse richieste e ordini di consegna di documenti, alle quali è stato dato seguito per non incorrere in sanzioni.

Per essere precisi il p.m. ha inviato al presidente della Giunta provinciale di Bolzano il decreto di esibizione 1° dicembre 1998 (all. 3) del seguente tenore: «Per ragioni di giustizia penale, vista l'allegata lista di compiti assegnati alla dott.ssa Maria Gabriella Mazzali nella sua veste di direttrice dell'ufficio 38.2. — Trasporto locale di persone —, ai sensi dell'art. 256 c.p.p., si richiede la cortese produzione: a) di copia autentica delle relazioni annuali relative all'attività dell'ufficio, redatte dal 1994 ad oggi (quarto punto dell'allegata lista); b) di copia autentica degli atti relativi all'individuazione degli obiettivi annuali e della relativa verifica, sempre in relazione al periodo di tempo che va dal 1994 ad oggi (terzo punto dell'allegata lista); c) di copia autentica tutte le relazioni eventualmente predisposte dal 1994 ad oggi (quinto punto dell'allegata lista)».

Precedentemente in data 10 novembre 1998 il p.m. aveva inviato a tutti i presidi delle scuole elementari e medie della provincia di Bolzano una circolare (all. 4) avente ad oggetto la sicurezza nel trasporto scolastico avente la finalità di valutare l'attuale stato del trasporto scolastico in provincia autonoma di Bolzano, soprattutto in relazione agli *standard* di sicurezza che vengono o dovrebbero essere applicati.

Di quest'ultima circolare la provincia autonoma di Bolzano è venuta a conoscenza in data 17 novembre 1998.

4. — Sia il decreto di esibizione 1° dicembre 1998, sia la circolare 10 novembre 1998 costituiscono in larga parte un'indebita ingerenza del potere giudiziario nelle attribuzioni riservate alla provincia autonoma di Bolzano che impugna tali atti per i seguenti motivi:

D I R I T T O

Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, comma 1, cifra 18; 9, comma 1, cifra 2 e 16 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione in particolare art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonché violazione degli artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112 della Costituzione.

Più volte codesta ecc.ma Corte ha affermato (per tutte sent. n. 70/1985) che nel vigente sistema costituzionale «funzione amministrativa e funzione giurisdizionale sono concepite e devono svolgersi in posizione di reciproca separazione (artt. 97, commi 1 e 2, 102, comma 1, 104, comma 1, 113, u.c.)». Tale separazione rispetto alla funzione amministrativa, evidentemente, riguarda anche i poteri del pubblico ministero (art. 102 Cost.), che è anch'esso «un magistrato appartenente all'ordine giudiziario» (sent. n. 190/1970), un «organo della giurisdizione» (sent. n. 96/1975 ed anche n. 136/1971).

Ciò premesso, l'ordine di esibizione 1° dicembre 1998 e la circolare 10 novembre 1998 del sostituto procuratore dr. Schülmers costituiscono un atto del potere giudiziario invasivo e lesivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano.

Certo, la provincia autonoma di Bolzano non contesta alla procura della Repubblica di Bolzano il diritto-dovere di promuovere l'azione penale quando dovessero sussistere fatti penalmente rilevanti, ma, dal tenore degli atti impugnati si evince chiaramente che il sostituto procuratore della Repubblica attribuisce a sé (cioè al potere giurisdizionale) il controllo «dell'attività dell'ufficio» competente della provincia autonoma di Bolzano dal 1994 ad oggi, nonché il controllo della «individuazione degli obiettivi annuali e della relativa verifica» e delle «relazioni interne dal 1994 ad oggi» (decreto all. 3).

È importante qui sottolineare, fra l'altro, che il sostituto procuratore della Repubblica ha richiesto alla provincia autonoma la trasmissione di tutti gli atti relativi all'ufficio trasporti locali di persone emessi fino «ad oggi»: cioè anche successivi all'evento che aveva causato la morte della bambina Evelin Volgger. La qual cosa conferma come l'attività di quel magistrato fuoriesca dai confini e dalle necessità della indagine di cui al citato procedimento r.g. n. 2621/1998, e sia invece diretta ad esercitare un preteso (ancorché inesistente) potere di controllo e di indirizzo sull'esercizio della funzione amministrativa provinciale, che certamente non spetta al p.m., né ad alcun altro organo giudiziario.

In sostanza tali atti implicano una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla provincia autonoma di Bolzano, e determinano la violazione delle norme costituzionali, statutarie e di attuazione indicate in epigrafe.

Nella circolare 10 novembre 1998, diretta a tutti i presidi delle scuole elementari e medie della provincia di Bolzano, il sostituto procuratore precisa lo scopo della sua indagine: «Al fine di meglio valutare l'attuale stato del trasporto scolastico in provincia di Bolzano, soprattutto in relazione agli standard di sicurezza che vengono o dovrebbero essere applicati con riguardo all'incolumità dei minori trasportati, quest'ufficio gradirebbe venire a conoscenza di tutte le lamentele, segnalazioni, denunce o suggerimenti che, da parte di chiunque, siano state fatte pervenire negli ultimi quattro anni alla provincia autonoma di Bolzano, ente organizzatore del servizio (ad esempio, su eventuali condotte scorrette da parte degli autisti, su deficit di sicurezza delle autovetture, e su quanto altro abbia attinenza con la sicurezza dei bambini)».

L'accertamento che il sostituto procuratore compie con questo provvedimento, pur se effettuato nel corso di un'indagine penale, fuoriesce dalle attribuzioni che spettano al potere giurisdizionale ed invade invece il campo delle funzioni costituzionalmente riservate alla provincia autonoma di Bolzano, o più in generale alla sua funzione amministrativa, politico-esecutiva e in parte anche legislativa.

Che si tratti di un'indebita ingerenza risulta anche dal decreto di esibizione dove il sostituto procuratore chiede: «Per ragioni di giustizia penale, vista l'allegata lista di compiti assegnati alla dott.ssa Maria Gabriella Mazzali nella sua veste di direttrice dell'ufficio 38.2. - Trasporto locale di persone, ai sensi dell'art. 256 c.p.p., si richiede la cortese produzione: a) di copia autentica delle relazioni annuali relative all'attività dell'ufficio, redatte dal 1994 ad oggi (quarto punto dell'allegata lista); b) di copia autentica degli atti relativi all'individuazione degli

obiettivi annuali e della relativa verifica, sempre in relazione al periodo di tempo che va dal 1994 ad oggi (terzo punto dell'allegata lista); c) di copia autentica tutte le relazioni eventualmente predisposte dal 1994 ad oggi (quinto punto dell'allegata lista)».

La valutazione e il controllo riguardano atti amministrativi, relazioni annuali (lett. a, all. 3), individuazione di obiettivi annuali e relative verifiche (lett. b, all. 3) e relazioni interne (lett. c, all. 3) che attengono a funzioni specificamente amministrative come appunto le scelte degli obiettivi che l'amministrazione si prefigge. Anche queste scelte discrezionali non sono sindacabili da altri poteri statali, nemmeno dal potere giurisdizionale.

In particolare non spetta alla funzione giurisdizionale sostituirsi alla funzione amministrativa, compiendo e fissando obiettivi inerenti al servizio dei trasporti degli alunni, che non sono fissati dalla legge.

Una simile attività inerisce, invece, alla sfera della discrezionalità tecnica e politica della pubblica amministrazione provinciale.

In pratica il p.m. va molto al di là dell'individuazione di reati eventualmente commessi (circostanza che esula dal presente ricorso), tentando di disciplinare l'attività amministrativa e legislativa e di imporre alla provincia autonoma di Bolzano obblighi e indirizzi politici, scelte tecniche, scelte di comportamenti da tenere e scelte di organizzazione dei propri mezzi.

Il sostituto procuratore della Repubblica, infatti, pretende, da un lato, di effettuare un controllo sull'attività amministrativa svolta sino ad oggi dai competenti uffici della provincia autonoma di Bolzano, e dall'altro di dettare egli stesso le linee dell'indirizzo amministrativo, sostituendosi agli organi provinciali competenti, sia nella determinazione degli strumenti di intervento, sia nei tempi e modi di attuazione di tale indirizzo, prescrivendo addirittura gli atti specifici che egli ritiene debbano essere adottati.

La Corte costituzionale nella sentenza del 20 marzo 1985, n. 70, ha chiarito che. «Determinazioni di tal genere esulano certamente dall'ambito di legittimo esercizio dei poteri giurisdizionali, atteso che l'ordinamento non attribuisce ad organi giudiziari poteri di stimolo dell'azione amministrativa o di partecipazione o co-determinazione dell'indirizzo amministrativo; ed esse sono suscettibili di invalidazione, oltre che con gli appositi strumenti processuali, anche con quello del conflitto di attribuzione. La carenza di potere giurisdizionale si traduce infatti, qui, in un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze, posto che la pretesa di esercitare poteri siffatti comporta l'invasione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla regione Toscana, alla quale esclusivamente spetta l'esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare».

Sempre nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha precisato che «le funzioni legislative e di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autorganizzazione, connotano il livello costituzionale dell'autonomia garantita alle regioni e che l'esercizio di esse, riservato al consiglio regionale, non può essere sindacato da organi giudiziari al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti deputati ad adempierle».

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano emanare la circolare 10 novembre 1998 (sicurezza nel trasporto scolastico) ed il decreto di esibizione dd. 1° dicembre 1998 nei limiti in cui con essi si pretende di controllare ed indirizzare la funzione amministrativa della provincia autonoma di Bolzano, fuoriuscendo dalle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e ledendo le attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano; e per l'effetto voglia annullare, in parte qua, i suddetti atti impugnati con il presente ricorso.

Si depositano con il presente atto i seguenti documenti:

- 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione Giunta provinciale di Bolzano n. 6273/1998 del 21 dicembre 1998);*
- 2) procura speciale rep. n. 18924, dd. 22 dicembre 1998;*
- 3) decreto di esibizione documenti dd. 1° dicembre 1998 del p.m., inviato al presidente della Giunta provinciale di Bolzano;*
- 4) circolare 10 novembre 1998 del p.m., inviata ai presidi della scuole elementari e medie.*

Bolzano-Roma, addì 23 dicembre 1998

Avv. prof. Roland RIZ - avv. prof. Sergio PANUNZIO

N. 56

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1998 dal Tribunale di Bologna
sezione per il riesame, nel procedimento penale a carico di Corleto Antonio*

Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, pena l'estinzione della misura stessa, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 294, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva formulata nell'udienza in camera di consiglio del 13 novembre 1998;

Esaminato l'appello nell'interesse di Corleto Antonio avverso l'ordinanza emessa in data 10 ottobre 1998 dal Tribunale di Parma;

O S S E R V A

Corleto Antonio, imputato dei delitti di cui all'art. 628 primo e terzo comma ed altro, è stato arrestato in data 29 settembre 1998 in esecuzione di ordinanza custodiale carceraria del 19 dicembre 1997, successivamente quindi al decreto n. 993/1997 in data 7 luglio 1998 con il quale il g.i.p. presso il Tribunale di Parma aveva disposto il rinvio a giudizio del predetto Corleto, e alla trasmissione degli atti al tribunale di Parma quale giudice del dibattimento.

In data 10 ottobre 1998 il Tribunale di Parma ha respinto l'istanza difensiva volta ad ottenere la revoca della misura per avere la stessa perso efficacia, non essendo stato il Corleto sottoposto ad interrogatorio nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura ai sensi dell' art. 294 primo comma e 302 c.p.p. . Avverso detto provvedimento ha proposto appello la difesa.

Non v'è dubbio che il caso in esame non rientra nella previsione della sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale che ha eliminato dall'art. 302 c.p.p. l'inciso «disposta nel corso delle indagini preliminari» e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294 primo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia.

Ne consegue che nel caso come quello in esame in cui l'imputato viene tratto in arresto dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, non è previsto l'obbligo di procedere all'interrogatorio la cui inosservanza è sanzionata dalla perdita di efficacia della misura.

Ritiene il tribunale però che le ragioni di contrasto della norma in questione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione poste in evidenza dalla stessa Corte con sentenza n. 77/1997, valgono anche per la fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Nella predetta sentenza si sottolineava come l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. ha la funzione di assicurare, attraverso il contatto tra l'imputato e il giudice nel più breve tempo possibile, l'acquisizione di ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione e la permanenza di una misura cautelare.

In questa prospettiva tale verifica viene condotta anche con riferimento alle esigenze cautelari «... che proprio in forza della dichiarazione dell'imputato, potrebbero assumere una più limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in libertà ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa».

L'interrogatorio è quindi lo strumento di difesa più rapidamente ed efficacemente spendibile dalla difesa avverso la disposta cautela.

Per questo motivo nessun rilievo possono avere, per escludere la necessità di quell'interrogatorio, la possibilità che l'imputato ha di conoscere gli atti processuali o la previsione di interrogatori aventi altri fini e il potere attribuito al detenuto di ottenere l'apertura di procedimenti incidentali *de libertate*.

La situazione non cambia nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento come in quella degli atti introduttivi non è previsto alcun tipo di interrogatorio od esame dell'imputato.

Nella fase successiva dell'istruzione dibattimentale sono previste le dichiarazioni spontanee (art. 494) o l'esame (503) che però vertono sui fatti oggetto dell'imputazione e non già sui presupposti della misura cautelare in corso di applicazione. (In tali termini ordinanza Corte di Cassazione, Napoli 10 dicembre 1997).

La limitazione dell'obbligo dell'interrogatorio al solo periodo delle indagini preliminari con esclusione dunque del periodo successivo alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 302 c.p.p. all'imputato che venga arrestato in tale fase appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, si verifica una disparità di trattamento in quanto l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia viene condizionato da una evenienza procedimentale neutra rispetto alla necessità di assicurare la più tempestiva presa di contatto fra imputato e giudice a fini difensivi, qual è quella della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Quanto all'art. 24 della Costituzione, l'esclusione in tale fase dell'interrogatorio di garanzia priva l'imputato dello strumento di difesa avente ad oggetto soltanto la cautela disposta.

In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, possono essere richiamate qui tutte le considerazioni già svolte nella sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale, nonché quelle esposte con l'ordinanza Corte Assise Napoli 10 dicembre 1997.

Quanto alla rilevanza è evidente che il tribunale del riesame deve decidere sull'appello proposto dal Corleto, applicando la norma della quale si denuncia l'illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 primo comma c.p.p. limitatamente all'inciso «Nel corso delle indagini preliminari»;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso relativamente al procedimento incidentale di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dalla difesa di Corleto Antonio avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma in data 10 ottobre 1998;

Ordina che a cura della cancelleria la proposta ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai due Presidenti del Parlamento.

Bologna, addì 13 novembre 1998

Il presidente: ZUFFA

Il redattore: ATZORI - COLOMBA GIULIANO

N. 57

*Ordinanza emessa il 4 novembre 1998 dal Tribunale di Padova
nel procedimento penale a carico di Gacomelli Franco ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, a seguito di separazione dei procedimenti, abbia emesso sentenza di applicazione di pena nei confronti di un coimputato concorrente nello stesso reato - Incompatibilità a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Sulle questioni preliminari sollevate dai difensori degli imputati (cfr. verbale stenotipico dell'udienza 4 novembre 1998) sentite le altre parti;

Premesso che in data 3 dicembre 1996 questo tribunale, nella medesima composizione, pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti del coimputato Bilò Fabrizio applicando allo stesso la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione con pena sospesa e stralciando la posizione processuale del predetto da quella degli odierni coimputati nei reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice; che gli imputati Cortellazzo e Cremonese, unitamente al Bilò, rivestivano secondo l'imputazione la qualità di componenti del Collegio sindacale dell'ATP S.p.a. mentre tutti gli altri odierni imputati rivestivano la qualifica di membri del Consiglio di amministrazione nella medesima società;

che i difensori all'odierna udienza formulavano invito all'astensione ai «sensi degli artt. 36 lett. G) e 34 c.p.p., giacché, alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996, deve ritenersi che il giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione di pena nei riguardi di uno degli imputati in un determinato reato abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alle responsabilità penali degli altri coimputati;

che, in subordine, veniva sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. (cfr., sul punto, verbale stenotipico intervento dell'avvocato Longo, difensore del Cortellazzo);

Ritenuto;

che non sembra sussistere situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., poiché la citata sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 circoscrive la ragione di incompatibilità all'ipotesi di reato a concorso necessario, tali non essendo di stretto diritto le fattispecie illecite oggi contestate;

che, quanto alla eccezione di legittimità costituzionale, la stessa appare all'evidenza rilevante nell'odierno processo; sotto il profilo della non manifesta infondatezza si osserva che, pur non essendo i reati in contestazione fattispecie necessariamente plurisoggettive, le «false comunicazioni sociali» di cui all'imputazione riguardano atti collegiali posti in essere, o come componenti del Collegio sindacale ovvero come membri del Consiglio di amministrazione, da tutti gli imputati; cosicché la condotta ascritta al Bilò, oggetto della sentenza di patteggiamento, risulta oggettivamente identica ed inscindibile da quella degli odierni imputati, con la conseguenza che non è consentito scindere le posizioni dei singoli imputati e farne oggetto di autonoma valutazione;

Si osserva ancora che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 codice di rito, pur non presentando le caratteristiche proprie delle sentenze di condanna, «spazia dal merito alla legittimità» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 124/1992) e quindi in essa non sono assenti momenti di una pronuncia di merito laddove si presuppone l'accertamento negativo circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;

che, nel caso di specie, l'aver da parte di questo Collegio pronunciato sentenza di applicazione di pena nei confronti di Bilò Fabrizio ha comportato una manifestazione di giudizio anche nel merito sull'operato dell'intero Collegio sindacale nonché sulla condotta degli altri coimputati;

P. Q. M.

Il Collegio dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede incompatibilità per il giudice del dibattimento, che abbia precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di altro soggetto, valutando lo stesso fatto;

Sospende pertanto il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della Cancelleria.

Il presidente: (firma illeggibile)

99C0080

N. 58

Ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1999) dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano sul ricorso proposto da Beta Costruzioni s.r.l. contro la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. ed altro.

Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nell'ipotesi di rinuncia al ricorso - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1812/1996 depositato il 23 dicembre 1996, avverso Car. Esattoriale n. 6647078 - Tosap, 94 contro Concessionario di Bolzano Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. da Beta Costruzioni S.r.l. a mezzo legale rappr. *pro-tempore* residente a Bolzano .Bozen. (Bolzano) in Viale Venezia, 61, difeso da: avv.to Miori Luciano Andrea residente a Bolzano .Bozen. (Bolzano) in Via Duca D'Aosta, 51.

F A T T O

La questione proposta al giudizio di questo Collegio nasce dalla richiesta di pagamento della Tosap avanzata dal comune di Bolzano nei confronti della Ditta «BE.TA.» Costruzioni S.r.l.» in relazione a varie annualità per avere quest'ultima occupato temporaneamente con ponteggi parte dell'area denominata «*ex* Monopolio» dopo averne chiesta l'autorizzazione al comune medesimo. Appurato, successivamente, che l'area non era di proprietà comunale, ma del Demanio pubblico dello Stato in quanto area di sedime di un *ex* Deposito generi di Monopolio, la società contestava, in via amministrativa, la pretesa del comune ed, a seguito di notifica di cartella esattoriale, provvedeva ad impugnarla con ricorso in Commissione Tributaria.

In sede di scambio di memorie, depositate tutte nei termini anteriormente all'udienza dibattimentale, il comune riconosce l'illegittimità della pretesa disponendo il rimborso di quanto già versato dalla società e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

La richiesta non trova l'adesione della società ricorrente per la parte relativa alle spese di giudizio al pagamento integrale delle quali chiede venga condannata l'amministrazione comunale nonostante abbia fatto tardivamente ricorso all'istituto dell'autotutele con il ritiro della pretesa ed il rimborso di quanto indebitamente versato.

Sostiene, infatti, la parte attrice che il comportamento del comune del tutto ingiustificato fin dall'origine ed ostinatamente perseguito durante la fase amministrativa della procedura contenziosa, l'avesse costretta ad affrontare spese processuali delle quali non ritiene giusto farsi carico.

Peraltro, ad avviso della ricorrente, il disposto del comma 3° dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 che, in caso di cessazione della materia del contendere, assegna l'onere delle spese di giudizio a chi le ha già anticipate, può essere superato dal principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione della soccombenza teorica». In buona sostanza, si tratterebbe di disporre la condanna alle spese così come sarebbe accaduto se si fosse pervenuti ad un giudicato di merito, in realtà impedito dal ravvedimento della pubblica amministrazione.

La richiesta formulata dalla società viene supportata dal richiamo a due decisioni della Suprema Corte di Cassazione (la n. 4863 del 15 luglio 1983 della I Sezione Civile e la n. 3346 del 21 aprile 1990 della III Sezione Civile) che nulla hanno, in realtà, che vedere con l'argomento. Ciononostante, questo Collegio è a conoscenza di un tale orientamento della Corte di Cassazione che consente di formulare il giudicato sulle spese di causa anche nel caso in cui, venuta meno la materia del contendere, il giudice ritenga che il comportamento in sede contenziosa di una delle parti sia stato particolarmente temerario. Occorre osservare che la giurisprudenza delle Commissioni Tributarie non è stata, al riguardo, univoca. Infatti, a fronte di alcune decisioni che hanno ritenuto di poter superare il preciso disposto del terzo comma dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, applicando *sic et simpliciter* anche nel campo del contenzioso tributario il principio della soccombenza teorica elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione in campo civilistico (vedi, da ultimo, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce — Sez. IV n. 60 del 23 maggio 1997), altri Collegi, pur riconoscendo la coerenza del principio sia con l'ordinamento generale che con le finalità perseguite del testo di riforma del contenzioso tributario, hanno trovato insuperabile la specialità della norma che disciplina l'assegnazione delle spese di causa nel procedimento tributario in caso di cessazione della materia del contendere. Ed, in realtà, l'art. 45 in questione non dispone che le spese siano a carico della parte che le ha anticipate soltanto per il caso «di definizione della pendenze tributarie previsti dalla legge» e, quindi, allorché la cessazione della materia del contendere dipende da una definizione in senso tecnico (condono, accertamento con adesione, conciliazione giudiziaria, dichiarazione integrativa), come sembra sostenere la società ricorrente, ma anche «in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere» che ha un valore residuale completo comprensivo certamente della situazione venutasi a determinare nel presente procedimento per effetto della rinuncia alla pretesa da parte del comune di Bolzano.

Ciò detto, occorre osservare che vari altri Collegi della giurisdizione tributaria di merito hanno ritenuto di tentare di superare l'illogica disposizione del comma 3° dell'art. 46 formulando un'ordinanza di remissione della questione alla Corte costituzionale per la dichiarazione d'illegittimità della disposizione (vedi, al riguardo, le ordinanze della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata dell'11 aprile 1997 e della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce del 23 maggio 1997).

DIRITTO

Il decreto legislativo che, a decorrere dal 1° aprile 1996, ha diversamente regolamentato il processo, tributario sostituendo il D.P.R. n. 636/1972, presenta due articoli che disciplinano l'estinzione del processo (l'art. 44 e l'art. 45) ed un articolo (il 46) che disciplina l'estinzione del giudizio. Al di là di quelli che sono gli effetti sul procedimento contenzioso, si presenta di particolare interesse il rapporto fra l'art. 44 e l'art. 46 con riguardo al giudizio sulle spese di causa. Non interessa, al riguardo, invece, l'art. 45 che disciplina l'estinzione del processo per inattività delle parti. Infatti, in questo caso «le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate». Nè, in realtà, sembra possibile una diversa soluzione stante l'inattività delle parti.

Diverso è il caso degli artt. 44 e 46 dove, a fronte di comportamenti omogenei, la legge dispone un diverso trattamento delle spese di giustizia maturate.

L'art. 44 disciplina l'ipotesi di rinuncia al ricorso. In realtà, in tal caso, si possono verificare due ipotesi:

a) la rinuncia al ricorso da parte di uno dei ricorrenti viene accettata per iscritto da tutte le altre parti. In tal caso il processo si estingue;

b) la rinuncia al ricorso non è accettata dalle parti costituite «che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo». In tal caso il processo prosegue.

L'ipotesi interessante, ai fini della condanna alle spese di causa, è la prima. Infatti, nel caso di estinzione del processo per rinuncia del ricorrente, questi deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. Quindi, la legge, pur riconoscendo che, in merito, le parti in causa si accordino diversamente, in mancanza di diverso accordo fa carico delle spese al rinunciante.

Situazione analoga è quella prevista dall'art. 46 dove, tuttavia, il venir meno della materia del contendere comporta un regolamento del carico delle spese tale che, in ogni caso, chi le ha anticipate le deve sopportare.

A giustificazione del diverso orientamento del legislatore forse può dirsi che il primo comma dell'art. 46, nella sua genericità, comprende numerose ipotesi di cessazione della materia del contendere che avrebbero resa complessa una disciplina del carico della spesa analoga a quella dell'art. 44. Tuttavia, ciò che lascia perplessi è la rigidità del terzo comma che, disponendo la compensazione delle spese, esclude qualsiasi possibilità per il giudice di valutare caso per caso e trattare situazioni simili in modo analogo.

Al Collegio appare giustificata la doglianza del ricorrente e la richiesta di addebito integrale delle spese al comune.

Orbene, osservata la disparità di trattamento in relazione alle spese riservata dai due articoli in esame alla parte che abbandona la causa, resta da chiedersi se sia possibile che anche nel procedimento contenzioso trovi applicazione il principio processual-civilistico della soccombenza virtuale.

Se, in effetti, sia possibile superare sul piano logico-giuridico l'impedimento alla estensione al processo tributario del principio affermato nel processo civile ordinario, costituito dalla specialità dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.

Al riguardo è necessario richiamare due istituti di recente introduzione nell'ordinamento che sono confluiti od hanno, comunque influenzato l'art. 46, comma 3° delineandone i connotati:

a) l'istituto del giudicato sulle spese di lite introdotto nel processo tributario dall'art. 35 del decreto legislativo che ha novellato al riguardo;

b) l'istituto dell'«autotutela» della pubblica amministrazione introdotto in attuazione dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità specificamente richiamati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993. In realtà, l'istituto dell'autotutela non costituisce un'innovazione introdotta dal D.Lgs. n. 29/1993 in quanto, fin dalla fine degli anni sessanta, le pubbliche amministrazioni, nel tentativo di rendere operanti i principi di efficienza, efficacia ed economicità avevano fatto richiamo all'autotutela quale strumento idoneo ad evitare od a limitare i danni possibilmente scaturenti dall'azione amministrativa.

Ed, in effetti, uno dei mezzi esistenti per sottrarsi a conseguenze più dannose nel campo contenzioso è quello di sottrarsi alla controversia. Di queste esigenze sembra aver fatto tesoro il comitato di esperti guidato dal prof. Glendi al fine di agevolare:

a) il ravvedimento della pubblica amministrazione senza gravarla delle spese di lite anticipate dalla controparte;

b) la deflazione del contenzioso in generale per effetto dell'abbandono sia delle cause insostenibili sia di quelle di minimo rilievo.

Ma non sembra che il legislatore abbia usato la stessa benevolenza o, se vogliamo, accortezza nei confronti del ricorrente che rinuncia al ricorso. Anche la rinuncia al ricorso favorisce la deflazione del contenzioso; ciononostante il rinunciante deve rimborsare le spese di lite anticipate dalle altre parti. Sembra, quindi, che il principio della pari dignità delle parti anche nel processo tributario che ha costituito una delle ragioni forti della riforma venga chiaramente disatteso dal comma 3° dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.

Il Collegio, per i motivi sopra esposti, non ritiene che possa trovare ingresso nel processo tributario il criterio della soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese atteso che la materia è specificatamente disciplinata nella legge che ha rango di legge speciale rispetto al codice di procedura civile. Ma, nel contempo, ritiene che esistano i presupposti d'illegittimità costituzionale del detto art. 46 comma 3° del D.Lgs. n. 546/1992 con riferimento ai principi contenuti negli artt. 3, primo e secondo comma e 24 della Costituzione di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del diritto alla difesa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma e 24 della Costituzione.

Sospende il giudizio e dispone d'ufficio la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Manda alla Segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Bolzano, addì 17 febbraio 1998

Il presidente: MARTINOLLI

Il relatore: FRANZIA

99C0081

N. 59

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1998 dal Tribunale di Udine
sul ricorso proposto da Nadalin Flavio ed altra*

Matrimonio - Procedimento per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili - Interruzione della separazione dei coniugi - Lamentata attribuzione alla sola parte convenuta della facoltà di eccepire l'interruzione - Irragionevolezza - Lesione dei diritti della famiglia.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3, sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 29).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Nel procedimento n. 1661/98 RRCC avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Flavio Nadalin ed Eda Bidoggia;

Rilevato che è pacifico avere i predetti coniugi, ricorrenti *ex art. 4* della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 8 legge n. 74 del 1987), concepito e generato un figlio durante il periodo di separazione coniugale;

Considerato che:

1) la norma indicata nell'art. 3 della legge menzionata (che richiede una «separazione che si protrae ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale») è palesemente inderogabile;

2) lo stesso articolo, tuttavia, consente solo alla «parte convenuta» di eccepire la interruzione della separazione e che al p.m., obbligatoriamente interveniente, è solo consentito — a norma del successivo art. 4 — di proporre impugnazione «limitatamente agli interessi patrimoniali dei minori»;

Ravvisato che il citato art. 3 appare:

a) irrazionale, e pertanto in violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, in quanto rimette alla interessata iniziativa di parte il rispetto di una norma cogente;

b) lesivo dei diritti della famiglia (art. 29 della Costituzione) in quanto, in casi sia pure estremi, consente ai coniugi di superare i limiti temporali previsti dalla normativa in tema di divorzio, con artificiose precostituzioni di apparenti separazioni consensuali, al solo scopo di rendere possibile in qualunque momento — trascorsi appena tre anni dalla unione matrimoniale — di ottenere una pronuncia di risoluzione del vincolo;

Ritenuto che la prospettata questione di incostituzionalità non sia palesemente infondata e sussistendo una evidente rilevanza al fine della decisione che il tribunale è chiamata a prendere, non consentendo l'attuale limite normativo l'esame sulla sussistenza di un requisito essenziale per la pronuncia stessa;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 29 della Carta Costituzionale, la questione di legittimità dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74) nella parte in cui consente solo alla parte convenuta di eccepire la interruzione della separazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Sospende la procedura in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parti interessate, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Udine, addì 16 novembre 1998

Il presidente est.: COLA

99C0082

N. 60

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal pretore di Catania
sezione distaccata di Paternò nel procedimento penale a carico di Nicolosi Antonino*

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 459 e seguenti.)

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 859/1998 R.G.Dib. pendente innanzi a quest'Ufficio nei confronti di Nicolosi Antonino nato a Catania l'11 ottobre 1951;

Premesso:

che con decreto di citazione emesso dal g.i.p. presso quest'Ufficio, a seguito di rituale e tempestiva opposizione a decreto penale di condanna Nicolosi Antonino veniva citato a giudizio innanzi a questo Pretore;

che il difensore del predetto imputato ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto legislativo contenuto negli artt. 459 e seg. c.p.p., laddove non prevede la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, nonché la nullità del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione, così come invece testualmente previsto all'art. 555 c.p.p., in virtù della modifica apportata al suddetto articolo dalla legge 16 luglio 1997, n. 234;

Sentito il pubblico ministero;

O S S E R V A

1. — Quanto alla rilevanza.

La rilevanza della questione sottesa dalla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata appare evidente, stante l'introduzione del presente giudizio — a seguito di opposizione a decreto penale di condanna — mediante decreto di citazione emesso dal g.i.p. il 12 giugno 1998, pertanto successivamente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234. Infatti, la legge 1997/234 dispone, all'art. 3 che le modifiche apportate dalla stessa non si applicano a quei procedimenti penali, nei quali alla data di entrata in vigore della citata legge (9 agosto 1997), (nei procedimenti pretorili) sia già stato emesso decreto di citazione a giudizio.

Orbene, nel presente procedimento il decreto di citazione a giudizio risulta emesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge più volte citata, con conseguente rilevanza della sollevata questione;

2. — Quanto alla non manifesta infondatezza.

Appare, inoltre, altrettanto evidente che la legge 1997/234 nel disporre la nullità del decreto di citazione «se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 373, comma 3» ha fatto riferimento esclusivamente, per quanto riguarda il rito pretorile all'art. 555 c.p.p., senza nulla disporre per il decreto che dispone il giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Non può non evidenziarsi che, la mancata estensione della modifica anche al decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, viola i principi di uguaglianza, di difesa e del buon andamento dell'Amministrazione della giustizia. Invero, se si considera che la legge 1997/234, oltre a rendere possibile la prospettazione all'organo inquirente, da parte dell'indagato degli elementi a propria discolta al fine di un'archiviazione del procedimento prima dell'esercizio dell'azione penale, trova la propria *ratio legis* nell'esigenza deflativa dei procedimenti dibattimentali.

Né può sottovalutarsi l'incidenza di tale differente normativa sul principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Infatti può accadere che due persone, imputate in distinti processi di un reato della stessa specie, ricevano un trattamento distinto, secondo che il p.m. scelga, in modo discrezionale ed insindacabile in sede giurisdizionale, di esercitare l'azione penale seguendo una delle due modalità.

Qualora, nei confronti della persona sottoposta ad indagini preliminari il p.m. richieda l'emissione di decreto penale di condanna, costui potrà far valere, diversamente da quanto succede nel giudizio ordinario instaurato con decreto di citazione del p.m., le proprie ragioni solo proponendo opposizione. Tale diversità di trattamento appare illogica ed irrazionale di fronte a situazioni potenzialmente identiche. Non solo, pertanto, privando l'imputato nei cui confronti è stato richiesto un decreto penale di condanna, della possibilità di chiarire la propria situazione processuale si viola il diritto di difesa, ma la stessa pubblica amministrazione, *lato sensu* intesa, subisce un pregiudizio laddove, procedimenti che avrebbero potuto trovare una definizione anticipata con una richiesta di archiviazione, invece hanno come unica alternativa la necessaria celebrazione del dibattimento, con i tempi e i costi che esso comporta.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve, pertanto, ritenersi la rilevanza, e la non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 37;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e seg. c.p.p. nella parte in cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti (decreto penale, decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato nei confronti della persona sottoposta alle indagini preliminari, per violazione degli artt. 3, 24, 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblica udienza, sia notificata a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Paternò, addì 20 novembre 1998

Il pretore: GUIDOMEI

N. 61

*Ordinanza emessa il 2 novembre 1998 dal pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Rossini Sergio e Ferrovie dello Stato S.p.a.*

Lavoro (Rapporto di) - Medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato - Configurazione del rapporto di lavoro quale lavoro autonomo - Mancata corrispondenza con le effettive caratteristiche e la disciplina di tale rapporto - Disparità di trattamento rispetto ai medici di ruolo delle stesse Ferrovie, svolgenti analoga attività - Lesione del diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato - Incidenza sul potere di interpretazione del giudice.

[D.M. 6 giugno 1979 (*recte*: 16 giugno 1979) n. 1626, art. 1, e 22 giugno 1984, n. 1542, art. 1].
(Cost., artt. 3, 36, 101 e 104).

IL PRETORE

Con ricorso depositato in data 19 luglio 1997 Sergio Rossini conveniva in giudizio la «Ferrovie dello Stato» S.p.a., esponendo di aver lavorato quale medico «provvisorio» di reparto e poi medico fiduciario «effettivo» dal 1° luglio 1980 al febbraio 1990 presso l'ambulatorio di Roma-Smistamento, poi fino al settembre '90 in quello di Roma Tiburtino e infine fino al 31 agosto 1995, data in cui era stato licenziato, nell'ambulatorio di Roma smistamento, occupandosi dell'accertamento delle condizioni sanitarie del personale dipendente anche mediante visite domiciliari, con aggiornamento dei libretti sanitari e della modulistica, dell'assistenza medica del personale e dei viaggiatori, delle campagne di prevenzione, della sostituzione di altri sanitari, dei prelievi per le analisi cliniche, del controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza degli impianti. Precisava che dal maggio 1982 all'ottobre 1984 aveva svolto compiti di «medico aiuto» presso l'Ufficio sanitario compartimentale di Roma, di aver dovuto rispettare precisi orari di lavoro e dal 1982 di aver svolto anche diverse ore di straordinario e di reperibilità, di essere stato sottoposto gerarchicamente al capo dell'Ufficio sanitario, di aver goduto di ferie e di prestazioni (indennità malattia, assegni, premi) analoghe al personale dipendente.

Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse riconosciuta la natura subordinata del rapporto e che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento delle retribuzioni.

Si costituiva la convenuta, sostenendo la natura libero-professionale del rapporto, eccependo in subordine la decadenza dall'impugnazione del licenziamento e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.

Il rapporto di lavoro in oggetto è disciplinato dal regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato approvato con il d.m. 16 giugno 1979, n. 1626 (e con il successivo d.m. 22 giugno 1984, n. 1542 di analogo contenuto).

L'art. 1 del d.m. così si esprime: «I servizi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono espliciti da funzionari medici di ruolo delle ferrovie dello Stato e da medici denominati fiduciari, incaricati ai sensi delle norme del codice civile riguardanti le prestazioni d'opera intellettuale i quali non hanno qualità di impiegati».

È evidente dal testo della norma, per la contrapposizione con i medici «di ruolo», per il richiamo alle norme del codice civile riguardanti le prestazioni d'opera intellettuale e per l'esclusione della qualità di impiegati (all'epoca si trattava di impiego pubblico), che il «medico fiduciario» viene considerato per definizione lavoratore autonomo e non subordinato.

La Suprema Corte ha precisato che il d.m. in oggetto, essendo stato emanato in forza dell'art. 1 del r.d.-l. 8 gennaio 1925, n. 34 (sostitutivo dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429) costituisce atto di normazione secondaria avente forza di legge (Cass. n. 11459/1993).

Ne consegue che il giudicante sarebbe vincolato dall'art. 1 citato e non potrebbe che respingere il ricorso, affermando la natura autonoma del rapporto.

Tuttavia lo stesso d.m. disciplina le modalità del rapporto in termini tipicamente subordinati.

Ciò è stato osservato incidentalmente dal TAR del Lazio (sent. n. 1110/90), che ha sottolineato «... l'esistenza di una procedura ispirata al modello dell'assunzione ai pubblici impieghi per il conferimento degli incarichi e la previsione dei requisiti per la nomina, la predeterminazione della durata degli incarichi stessi e dei motivi di cessazione; la precisa determinazione delle mansioni; le modalità e l'entità della corresponsione dei compensi (con la previsione di un premio di operosità) al di fuori delle tariffe professionali; la previsione di un periodo

annuale di ferie retribuite di durata variabile secondo l'anzianità di servizio e di ulteriori periodi di permesso straordinario; l'esistenza di un trattamento pensionistico; la previsione di un procedimento sanzionatorio per mancanze o gravi irregolarità nel servizio, di un limite massimo di età, di obblighi di sostituzione e reperibilità, di un limite massimo di durata per le prestazioni giornaliere».

All'elenco formulato dal TAR può aggiungersi la disciplina relativa alla malattia (conservazione dell'intero trattamento economico per tre mesi e della metà per i tre mesi successivi *ex art. 22*, licenziamento per assenza per malattia per oltre 12 mesi *ex art. 8*), alla trasferta (art. 17), al trasferimento d'ufficio (art. 28).

Si tratta come si vede di una disciplina complessiva che attribuisce al rapporto caratteristiche tipicamente subordinate, ed in gran parte incompatibili con la natura autonoma del rapporto.

Il d.m., pertanto, definisce autonomo un rapporto che disciplina poi come rapporto subordinato e ciò contrasta con il principio esposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 25 marzo 1993 (e ribadito nella sentenza n. 115 del 23 marzo 1994), in base al quale non è «consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato».

Il d.m. si pone quindi in contrasto, oltre che con l'art. 36 della Costituzione richiamato nella sent. n. 121/93, con l'art. 3 della Costituzione, perché disciplina in modo differente situazioni analoghe. In particolare, per quanto interessa nel caso in esame, esclude che ai medici fiduciari possa applicarsi la normativa dei licenziamenti prevista dalle leggi n. 300/70 e n. 108/90 a differenza dei medici dipendenti da altri datori di lavoro, ma anche dai medici «di ruolo» della stessa «Ferrovie dello Stato» S.p.a., nonostante si tratta per entrambi di un rapporto «sostanzialmente» subordinato e quindi una diversità di disciplina non è in alcun modo giustificata.

Il d.m. si pone poi in contrasto con gli artt. 101 e 104 della Costituzione, perché sottrae al giudice il potere di interpretare autonomamente non già disposizioni di legge ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o autonomo.

Va sollevata quindi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.m. n. 1626 del 6 giugno 1979, e del successivo d.m. 22 giugno 1984 n. 1542 di analogo contenuto, emanati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, che non può considerarsi manifestamente infondata sulla base della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale citata.

D'altra parte la questione di costituzionalità è essenziale per la definizione del giudizio, in quanto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, e di illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegrazione *ex art. 18* legge n. 300/70, dovrebbe essere respinta in applicazione dei suddetti d.m.

La domanda sarebbe invece accolta nel caso in cui l'art. 1 citato fosse dichiarato illegittimo, senza la necessità di ulteriori accertamenti istruttori (anche l'eccezione di decadenza dall'impugnativa di licenziamento è infondata per effetto della produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata), per la concreta disciplina del rapporto, tipicamente subordinata, contenuta negli stessi d.m.

P. Q. M.

Il pretore di Roma, nel giudizio n. 101292/97 tra Rossini e Ferrovie dello Stato S.p.a., solleva d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/53, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.m. 6 giugno 1979, n. 1626 e dell'art. 1, d.m. 22 giugno 1984, n. 1542 (emanati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, in forza dell'art. 1 del r.d.-l. 8 gennaio 1925, n. 34), perché in contrasto con gli artt. 3, 36, 101 e 104 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere.

Roma, addì 2 novembre 1998

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 62

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal presidente presso il tribunale di Torino
sez. g.i.p. nel procedimento penale a carico di Congiu Luciano*

Processo penale - Richiesta di archiviazione da parte del p.m. per infondatezza della notizia di reato - Facoltà della persona offesa di estrarre copia degli atti del procedimento, al fine di presentare agevolmente eventuale opposizione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 408, comma 3).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Congiu Luciano, indagato per il reato di cui agli artt. 56, 629 cp: in sintesi si tratta di un tentativo d'estorsione che sarebbe stato messo in opera nel luglio 1996 dal Congiu con il minacciare tale Giunta Carmelo di fare saltare lui e la sua azienda se non gli fossero stati restituiti due assegni di provenienza illecita — uno per L. 15.400.000 e l'altro per L. 14.350.000 — che esso Congiu aveva in precedenza, previa apposizione della firma di girata, versato al Giunta in pagamento di forniture ricevute (v'è da aggiungere che agli atti c'è anche un fascicolo proveniente dalla Procura presso la Pretura di Vercelli per ipotesi di truffa e di ricettazione sempre addebitabili al Congiu ai danni del Giunta);

Dato atto che il pubblico ministero formulava il 29 gennaio 1998 richiesta di archiviazione (comunicata al denunziante il 9 marzo 1998 e qui pervenuta il 13 marzo 1998), assumendo che difettavano gli elementi del reato d'estorsione, in specie sotto il profilo dell'ingiusto profitto («posto che l'interesse dell'indagato a riavere indietro gli assegni ... non nasceva sicuramente dal proposito di procurarsi un illecito profitto, ma dalla constatata illegittimità degli assegni, taluni dei quali erano già andati insoluti ..., e, pertanto, sia pure con l'uso asserito di minacce, l'indagato non cercava d'assicurarsi un profitto, ma di evitare ulteriori problemi») ed aggiungendo che per la «pacifica commissione del reato di truffa a carico del Giunta» gli atti sarebbero stati successivamente rinviati per competenza alla Procura presso la Pretura;

La persona offesa presentava opposizione il 18 marzo 1998 sostenendo che le risultanze di fatto acclamate avrebbero dovuto portare il p.m. alla contestazione del delitto di tentata estorsione (infatti l'apposizione della firma di girata su un assegno costituisce quantomeno un riconoscimento di debito; il tentare di costringere taluno mediante violenza o minaccia a restituire indebitamente il titolo ha la finalità di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno eliminando la prova di un rapporto obbligatorio ed integra perciò gli estremi della violazione degli articoli 56 e 629 cp); l'opponente indicava l'oggetto della investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova;

Questo g.i.p., a seguito di udienza camerale, disponeva che venissero sentiti, al fine di provare le minacce, la parte offesa e tale Carosso Aldo (indicato dall'opponente);

Il pubblico ministero, nel termine assegnatogli, sentiva le persone sopraindicate (i relativi verbali occupano sette pagine dal F 81 al F 87) e con atto datato 3 novembre 1998, comunicato alla parte offesa il 9 novembre 1998 e qui pervenuto il 23 novembre 1998, ribadiva la richiesta d'archiviazione, estendendola questa volta anche alle truffe;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 408, comma 3 c.p.p., «la persona offesa può prendere visione degli atti»;

Ritenuto che, la facoltà riconosciuta alla parte offesa debba essere estesa al suo difensore, in virtù del disposto dell'art. 101, comma 1 c.p.p.;

Considerato che, nel caso di specie, non sarebbe sorto alcun problema se il p.m. si fosse adeguato alla sentenza delle S.u. della S.C. 3 dicembre-14 aprile 1995, ric. Sciancalepore, ed avesse acconsentito all'estrazione di copia informale;

Atteso che il difensore della parte offesa, a cui veniva negata fotocopia informale, con istanza depositata l'11 novembre 1998 chiedeva copia degli atti dell'indagine suppletiva scrivendo non senza ragione: «pare del tutto illogico ed assurdo che un difensore, al fine di fare fino in fondo il proprio dovere, debba essere costretto ad opera di amanuense prendendo appunti dagli atti in visione con contestuale sessione telefonica (a mezzo di cellulare) con il cliente oppure essere costretto a ricevere il cliente negli uffici della Procura con tutti i disagi conseguenti anche per l'attività dell'Ufficio»;

L'istanza del difensore non veniva accolta; si legge nel provvedimento reiettivo: «rilevato che ex art. 408 c.p.p. al difensore spetta solo il diritto di visionare il fascicolo respinge la richiesta autorizzando solo il rilascio di copia della richiesta d'archiviazione»;

Il difensore, con l'atto d'opposizione alla richiesta d'archiviazione depositato il 19 novembre 1998, eccepiva la nullità del procedimento «per inosservanza delle norme che consentono al difensore di estrarre copia degli atti del procedimento una volta che allo stesso sia consentito prenderne visione»;

Considerato che l'art. 24 della Costituzione afferma che «la difesa è un diritto inviolabile»;

Ritenuto che, nel caso di specie, il diritto della difesa risulti ingiustificatamente ostacolato e compresso dal mancato riconoscimento della facoltà del difensore di estrarre copia degli atti dell'indagine suppletiva, tenuto conto del breve margine di tempo per proporre opposizione e della intuibile difficoltà di stabilire un tempestivo contatto da parte del difensore (presso il cui studio sono, *ex art. 33 disp. att. c.p.p.*, notificati gli avvisi) con il suo cliente;

Considerato che quanto scritto nella motivazione della sentenza 17-24 giugno 1997 n. 192 della Corte costituzionale in caso analogo («se si riflette sulla *ratio* dell'istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti, deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia; al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà d'estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa ed utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi d'impugnazione») fa ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 408, comma 3 del c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del difensore di estrarre copia;

Ritenuto che la questione non sia irrilevante tenuto conto che un esame completo e congiunto degli atti assunti da parte del difensore e della parte offesa può evitare una irrimediabile archiviazione fondata su motivi di fatto incensurabili in cassazione;

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 3 codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la persona offesa possa estrarre copia degli atti in relazione all'art. 24, comma 2 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del presente processo nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Torino, il 30 novembre 1998

Il presidente: MALCHIODI

99C0085

N. 63

Ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia nel procedimento penale a carico di Frison Giosuè

Processo penale - Indagato infermo di mente socialmente pericoloso - Applicabilità della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure della misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero - Lamentata attribuzione al pubblico ministero del potere di scelta circa la misura da richiedere al giudice - Irragionevolezza.

(C.P., art. 206, 222, comma 1; c.p.p. 1988, artt. 312 e 313).

(Cost., artt. 3 e 13).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di Frison Giosuè nato ad Eneo il 9 luglio 1936 indagato per il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, considerato che nel corso del suddetto procedimento veniva eseguita mediante incidente probatorio perizia psichiatrica sulla persona del Frison all'esito della

quale il perito concludeva ritenendo sussistere per infermità totale incapacità di intendere e volere del medesimo, senza che sussista impedimento dello stesso a partecipare coscientemente al procedimento;

che a seguito di tale perizia il pubblico ministero richiedeva, ai sensi degli articoli 206 e 222 del codice penale e 312, 313 del codice di procedura penale, l'applicazione nei confronti dell'indagato della misura di sicurezza provvisoria dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario; atteso che il perito aveva evidenziato la pericolosità sociale del prevenuto;

Ritenuto che, in presenza della richiesta del pubblico ministero e della prognosi di pericolosità sociale del Frison, ed apparendo la perizia immune da vizi tecnici logici, questo giudice dovrebbe applicare senz'altra scelta di misura di sicurezza richiesta;

che in particolare, stante la richiesta del pubblico ministero e la infungibilità tra misura di sicurezza e misura cautelare, risulta in particolare inapplicabile la speciale procedura prevista per gli infermi di mente dall'articolo 73 del codice di procedura penale con ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero oppure con applicazione della custodia cautelare nelle forme di cui all'articolo 286, e cioè mediante custodia cautelare in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

Rilevato che l'attuale normativa, così come sopra ricordata, e derivante dalla nuova introduzione, col codice di rito del 1988, delle nuove misure di cui all'articolo 73 e 286, senza che venisse nel contempo abrogata od almeno diversamente disciplinata la sopravvissuta norma relativa all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, appare massimamente illogica, riservando in sostanza alle insindacabili richieste del pubblico ministero se applicare all'infermo di mente socialmente pericoloso la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure la misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, senza che sia dato di rinvenire un obbligo di motivazione in ordine a detta scelta ed anzi essendo palesemente identici i presupposti, dal momento che l'esecuzione della custodia cautelare in struttura ospedaliera «ordinaria» presuppone pur sempre (salvo che sussistano le diverse esigenze di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 274 del c.p.p., nella specie inesistenti) la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 274 lettera *c*), che riguardano inequivocabilmente una specifica pericolosità sociale dell'indagato;

che tale irrazionale duplicità di misure senza che soprattutto sia dato di rinvenire un qualche dato normativo che determini eventuali diversità di presupposti applicativi, si rivela come attributiva di insindacabili ed impugnabili scelte del pubblico Ministero e di conseguenza del giudice che sia chiamato a decidere sulle richieste del pubblico ministero, scelta che, nel caso in cui il p.m. richieda ed il giudice debba applicare la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelerebbe ingiustificatamente peggiore per l'indagato, non solo per la notoria situazione di faticenza e semiabbandono in cui versano tali strutture, ma soprattutto perché da una parte la misura di sicurezza è tendenzialmente applicabile indefinitamente nel tempo, salvo venir meno della pericolosità, laddove invece la custodia cautelare in luogo di cura (ospedale psichiatrico «ordinario») è ovviamente soggetta ai limiti temporali di cui all'articolo 303 del c.p.p., anche qualora in ipotesi la pericolosità perduri ed addirittura perde l'efficacia nel caso di cui all'articolo 73 c.p.p., qualora venga adottato dall'autorità amministrativa un provvedimento previsto dalla legge sul trattamento sanitario delle malattie mentali;

Considerato che pertanto la normativa surrichiamata, in particolare gli articoli 206, 222 del c.p. e gli articoli 312 e 313 del c.p.p., per la conclamata irragionevolezza che contraddistingue l'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, appaiono manifestamente contrastare — se posti in relazione con gli articoli 274 e 303 del c.p.p. — col dettato degli articoli 3 e 13 della Costituzione, per le ragioni sopra ampiamente esposte;

Ritento che la questione è rilevante, dovendo appunto questo giudice pronunciarsi sulla richiesta del p.m. relativa all'applicazione dell'articolo 206 del c.p. e relative norme consequenziali sopra richiamate;

P. Q. M.

Visti gli articoli della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 206, 222, primo comma del codice penale, 312 e 313 del c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 13 della Costituzione, solleva d'ufficio la questione stessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza presente sia notificata a Frison Giosuè ed al difensore avv. Sandra Bortoluzzi del foro di Venezia già nominata d'ufficio per l'indagato ed al pubblico ministero, alla parte offesa Frison Francesca nonché al presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra.

Venezia, addì 26 novembre 1998

Il giudice per le indagini preliminari: MATURI

99C0086

N. 64

Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Gottardo Giancarlo

Processo penale - Procedimento pretorile - Incompatibilità del pretore che abbia rigettato istanza di oblazione per la gravità del fatto - Omessa previsione - Possibile condizionamento del convincimento del giudice - Contrasto con i principi posti dalla legge di delega.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Nel procedimento n. 4602/97/RG;

Preso atto che l'imputato ha presentato domanda di oblazione;

Preso atto che la domanda è stata rigettata dal giudice che scrive per la gravità del fatto;

Preso atto che il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di revoca dell'ordinanza che ha reietto la domanda di oblazione;

Preso atto che anche tale istanza è stata dallo stesso giudice reietta, ribadite le ragioni di cui all'ordinanza di reiezione della domanda di oblazione;

Preso atto che l'art. 34 c.p.p. non prevede quale ipotesi d'incompatibilità a procedere a dibattimento, quella del giudice che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravità del fatto;

Ritenuta tuttavia ipotizzabile un'incompatibilità a procedere al dibattimento, in quanto l'affermazione della gravità del fatto segue ad una valutazione non formale ma di contenuto, cosicché appare sacrificata l'esigenza, chiaramente emergente dalla direttiva n. 67 art. 2, legge delega n. 81/1987, di evitare che l'esame del merito del giudice possa essere condizionato dallo svolgimento di una sua precedente attività ritenuto quindi che non sia manifestamente infondata la questione, sollevata dalla difesa, di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere a dibattimento del pretore che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravità del fatto, dato l'ipotizzabile contrasto con l'art. 76 Cost. per il mancato rispetto delle scelte compiute dal legislatore delegante;

Ritenuto che il giudizio non possa definirsi indipendentemente dalla risoluzione della questione, in quanto con l'attuale art. 34 c.p.p. il giudice che scrive dovrebbe procedere a dibattimento;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere a dibattimento del giudice che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravità del fatto;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura del cancelliere la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dolo, addì 12 ottobre 1998

Il pretore: PIRAS

99C0087

N. 65

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 1998 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Di Natale Donato*

Procedimento e sanzioni disciplinari - Sanzioni disciplinari nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria - Competenza a giudicare attribuita ad apposite commissioni, di primo e di secondo grado, istituite in sede distrettuale e presso il ministero di grazia e giustizia - Decisioni - Ricorribilità per cassazione, per violazione di legge - Conseguente configurazione quale giudice speciale di dette commissioni - Violazione del divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 16, 17 e 18).

(Cost., art. 102, secondo comma).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Di Natale Donato, nato il 25 giugno 1997 a Barletta, avverso decisione della commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in data 29 settembre/10 novembre 1997;

Udita in camera di consiglio la relazione del dr. Mario Rotella;

Lette le conclusioni del p.m., con le quali solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 d.lgs. n. 271/1989, in relazione all'art. 102, secondo comma, Costituzione;

Ritenuto che:

1. — Il 29 dicembre 1997, la commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ha dichiarato manifestamente infondata questione di illegittimità costituzionale (il fatto addebitatogli è bensì sanzionato anche da norme del corpo di appartenenza, per il diverso interesse da esse tutelato, rispetto a quello relativo alla funzione di p.g.) e rigettato il ricorso avverso la decisione della commissione disciplinare che, in data 18 dicembre 1996 (14 gennaio 1997) gli ha inflitto la sanzione della sospensione dall'impiego di un mese, ritenendolo colpevole della violazione disciplinare di cui all'art. 16, primo comma, d.lgs. n. 271 per avere, nella sua qualità di u.p.g.:

a) asserito il falso, per futili motivi, ai suoi superiori, affermando in particolare di aver vinto un concorso per uditore giudiziario;

b) indotto il capo dell'ufficio a richiedere la pubblicazione della vacanza alla procura generale, con nota n. 240/1995 ris. pos. 1.1 del 22 febbraio 1995, avente per oggetto: «Sez. di P.G. della Guardia di finanza - Dimissioni dal Corpo del m.llo ord. Donato Dinatale - Richiesta di sostituzione;

in tal modo dimostrando leggerezza, mancanza di serietà e slealtà nei confronti dei superiori e colleghi. Accertato in Roma il 22 febbraio 1995.

Con il ricorso per lui proposto si deduce: violazione dell'art. 16 d.lgs. n. 271/1989 (norme di attuazione c.p.p. 1988) e art. 530 stesso codice (perchè il fatto non rientra nell'ambito dei casi tassativamente previsti dalla norma); subordinatamente illegittimità costituzionale dell'art. 16 citato, per contrasto con artt. 3 e 97 Cost. (in quanto la norma violerebbe il principio *de ne bis in idem*, e dunque di eguaglianza, essendogli già stata inflitta sanzione disciplinare dal corpo di appartenenza).

Il p.m., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto che la corte dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del decreto n. 271/1989, in relazione all'art. 102, secondo comma della Costituzione (che pone il divieto di istituire giudici speciali, tale essendo l'organismo istituito con il decreto menzionato), con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospensione del presente giudizio.

2. — La questione sollevata dal p.m. è stata già dichiarata non manifestamente infondata, su conforme parere dello stesso magistrato, da questa corte (sez. VI) con ordinanza in data 24 settembre 1997, su ricorso proposto da Siciliano Angelo (n. 877, *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale, n. 53 del 31 dicembre 1997).

In sintesi l'ordinanza rileva che il microsistema introdotto con gli artt. 16 ss. del d.lgs. n. 271/1989 ha natura giurisdizionale, data la ricorribilità per cassazione della decisione di secondo grado, ed afferisce ad una specifica e limitata tipologia di violazioni disciplinari.

Tale giurisdizione è di natura speciale, perchè ha per oggetto controversie determinate, tra o nei confronti di soggetti determinati.

Né la disciplina introdotta dal decreto può ritenersi semplice revisione di quella dettata dall'art. 229 c.p.p. previgente, che riservava al «procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore, l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti di ufficiali ed agenti di p.g. ... che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente». Difatti la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione fa salvi gli organi speciali di giurisdizione esistenti, anche se revisionati ma, nella specie, si ravvisano diversità di natura sostanziale. Esse concernono sia gli organi investiti del potere di infliggere sanzioni, che il relativo procedimento disciplinare che, peraltro, non contemplava né un secondo grado di giudizio, né il ricorso per cassazione per violazione di legge, che l'art. 111 prevede, in via generale, contro i provvedimenti di organi giurisdizionali ordinari o speciali.

Queste argomentazioni si condividono onde è ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, la cui risoluzione è pregiudiziale per la definizione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. n. 271/1989 (disp. att. c.p.p.) in relazione all'art. 102, secondo comma della Costituzione ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di cui al quarto comma, dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Roma, addì 9 ottobre 1998

Il presidente: MARVULLI

Il consigliere est.: ROTELLA

99C0088

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 7 0 9 9 *

L. 4.500